CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> SEDUTA 130. SITZUNG 11-6-1963

Presidente:

PUPP

Vicepresidente: ROSA

24	 	······································	 	 	 	

INDICE

Disegno di legge n. 110:

« Ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera della Regione »

pag. 3

Mozione dei Consiglieri regionali Nardin, Nicolodi, Canestrini, Raffaelli, riguardante l'aumento dei prezzi nel settore dei prodotti ortofrutticoli ed alimentari

pag. 35

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 110:

« Weitere Massnahmen zugunsten des Gastgewerbes der Region »

Seite 3

Beschlussantrag betreffend die Preiserhöhungen auf dem Gemüse- Obst- und Lebensmittelsektor, vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Nardin, Nicolodi, Canestrini und Raffaelli

Seite 35

A CURA DELL'UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.12

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 4.6.1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S I): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico che il cons. Raffaelli ha inviato la seguente lettera: « per indisposizione, il medico mi ha prescritto un periodo di cura e di riposo; prego di ritenermi giustificato anche per le assenze ».

Auguriamo al dott. Raffaelli, al più presto la guarigione.

È arrivato un telegramma - interrogazione del cons. Corsini:

« Chiedo di interrogare l'on. Presidente Giunta regionale, per conoscere se corrispondendo a verità liquidazione FIR, sia stata svolta opportuna azione e quali conclusioni per ricupero 600 milioni obbligazioni acquistate Regione per Aeromere ». Passiamo alla trattazione del punto 10 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 110: « Ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera della regione ».

La parola alla Giunta.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): L'attuale situazione dell'industria alberghiera è ancora caratterizzata da carenza di mezzi finanziari necessari per adeguare le strutture e gli impianti a quelle che sono le moderne esigenze del turismo.

I vari provvedimenti regionali che si sono susseguiti nel tempo, hanno concorso ad alleviare lo stato di cose ma, data l'importanza delle necessità nei confronti della relativa esiguità dei mezzi a disposizione, non è stato ancora possibile raggiungere la saldatura fra l'efficienza attuale degli apprestamenti e le esigenze del fenomeno turistico.

Il primo provvedimento regionale in materia, la L.R. 2 maggio 1952, n. 20 ha consentito l'accensione, agevolata da contributi rateali, di mutui per circa Lire 900 milioni, permettendo con ciò l'esecuzione di un complesso di lavori per circa Lire 1.700.000.000.

Un ulteriore finanziamento ammontante a Lire 100 milioni destinato alla concessione di contributi « una tantum » consentì l'esecuzione di ulteriori lavori per l'importo di circa Lire 450 milioni.

Il successivo provvedimento, la L.R. 26 aprile 1956, n. 6 che, a differenza del precedente, concedeva mutui a basso tasso di interesse anziché contributi su mutui, entrò nel settore, fino alla data odierna, con l'apporto di un flusso di ricchezza pari a Lire 1.367.045.000 a fronte di Lire 2.829.522.000 di lavori eseguiti, adottando il concetto della necessità di reintegrazione degli investimenti al fine di consentirne un reiterato impiego, una maggiore superficie di intervento, nonché un aumento nel volume dell'intervento stesso che si traduce, in definitiva, in un costante incremento dei mezzi di produzione.

Lo stesso criterio venne adottato nella emanazione del successivo provvedimento regionale, la L.R. 11 settembre 1961, n. 9 che, alla data odierna, consentì la stipulazione di mutui per un importo complessivo di Lire 1.349.589.000 consentendo l'esecuzione di lavori pari a Lire 3.409.241.000.

Un'indagine nel settore, i cui dati vennero succintamente esposti nella relazione che
accompagnava il disegno di legge regionale
precitato, ha permesso di valutare, sia pure
con approssimazione di larga massima, le necessità finanziarie del settore alberghiero, fissandole allora in circa Lire 6 miliardi, cifra
questa che non solo deve essere considerata
come massima necessità, ma che deve essere
ora diminuita dell'importo dei lavori consentito dall'ultimo intervento regionale e che, come si è detto sopra, ammonta a Lire 3 miliardi 400 milioni.

Nell'insieme, dunque, e in un decennio, la Regione ha consentito un investimento agevolato pari a circa Lire 8.388.763.000 con la concessione di Lire 600 milioni di contributi a fondo perduto e di Lire 2.716.634.000 di mutui, importo questo suscettibile di ulteriore

aumento in quanto la legge regionale 11 settembre 1961, n. 9 ha ancora otto anni di operatività.

Il presente disegno di legge, che adotta una politica di intervento necessariamente diversa da quella fin qui seguita con i due strumenti legislativi precedenti, permetterà, con l'accensione di circa Lire 1.666.000.000 di mutui agevolati, l'effettuazione di lavori per una spesa complessiva di Lire 3.333.000.000.

Si è sopra accennato che il provvedimento che la Giunta regionale sottopone alla deliberazione del Consiglio, adotta concetti diversi da quelli adottati precedentemente. Mentre cioè con la L.R. 26 aprile 1956, n. 6 e con la ancora vigente L.R. 11 settembre 1961, n. 9, l'Amministrazione regionale funge, in un certo senso, da Istituto sovventore, concedendo mutui a basso tasso di interesse ma consentendo, nel ciclo di ammortamento del mutuo stesso, il reintegro dei mezzi messi a disposizione, l'attuale disegno di legge deve necessariamente abbandonare, per carenza di mezzi finanziari, tale politica onde adottarne una che si potrebbe definire di emergenza, mediante interventi cioè a fondo perduto che dovranno trovare continue integrazioni nel tempo e che graveranno annualmente e sensibilmente sul bilancio regionale, senza trovare possibilità di ricupero alcuno. Purtuttavia il sistema, malgrado le sue pecche dal punto di vista dell'economia politica, deve essere oggi considerato l'unico attuabile, in quanto consente — col ricorso al credito bancario agevolato dal contributo regionale - il meno oneroso e il più idoneo mezzo onde entrare nel settore con la sufficiente ampiezza e volume soddisfacente.

Anche lo Stato, malgrado la diversa potenzialità economica nei confronti delle Regioni, ha dovuto abbandonare la politica finanziaria della reintegrazione dei mezzi per adottare

quella economicamente improduttiva ma meno onerosa dell'intervento a fondo perduto. La legge 15 febbraio 1962, n. 68 ne è chiara prova.

Il presente disegno di legge prevede la concessione di contributi annuali costanti e per la durata di anni 15, commisurati in base al 3% della metà della spesa riconosciuta ed accertata per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di esercizi alberghieri e del quarto della spesa riconosciuta ed accertata, qualora trattisi di arredamento.

Dalla formulazione dell'art. 1 del disegno di legge si rileva che l'ammontare del contributo è commisurato sulla metà della « spesa » accertata e riconosciuta e non sull'ammontare del « mutuo » che l'Istituto sovventore vorrà concedere in quanto il mutuo stesso potrà anche essere contratto in misura non eguale alla metà della spesa stessa. In altre parole, ove il richiedente non potesse fornire le sufficienti garanzie per ottenere il mutuo nell'ammontare pari alla metà della spesa preventivata ed accertata, il contributo verrà in ogni caso assegnato sulla base del 3% annuo costante e per 15 anni commisurato sulla metà della spesa riconosciuta. Trattandosi di arredamento, la misura base è il quarto della spesa riconosciuta ammissibile.

Presupposta ed accertata, quindi, una di sponibilità annua di Lire 50 milioni per la durata di anni 15 consecutivi e fissato il contributo nel 3% della metà della spesa accertata ed ammessa, ciò rende possibile l'erogazione di mutui per complessive Lire 1.666.000.000 circa, il che consente, come è stato già esposto precedentemente, l'effettuazione di una mole di lavoro per una spesa totale di circa Lire 3.330.000.000, che si ritiene sufficiente a coprire le immediate necessità nel settore considerato.

Il criterio adottato nel presente disegno di legge comporta però la necessità di unitarietà di indirizzo sia nell'esame dei costi, sia nella determinazione della spesa ammissibile a contributo e, conseguentemente, dell'importo massimo concedibile a mutuo, sia nell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, per cui un'eventuale delega agli Enti provinciali per il turismo o alle Giunte provinciali dell'esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, potrebbe apportare seri squilibri nel sistema. Ecco perché alla formulazione delle norme contenute nei singoli articoli che compongono il presente disegno di legge non è stata prevista la delega, sostituendola però, forse con pari efficacia, col parere da formularsi dall'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale la Giunta regionale potrebbe anche, con successiva emanazione di direttive per l'attuazione del presente disegno di legge, uniformarsi, nel senso di esaminare unicamente quelle richieste sulle quali l'Ente provinciale per il turismo abbia espresso favorevole parere.

Le operazioni vengono eseguite in cartelle fondiarie ma con collocamento alla pari, liquidando cioè al mutuatario il 100% in contanti. Presupposto, in via prudenziale, il collocamento delle cartelle (ad opera dell'Istituto sovventore) al corso del 93%, il costo semestrale dell'operazione è il seguente:

a costa	nte com	pren-			
e gli	interes	si e			
nortam	ento			L.	4,7777%
ti di co	mmissio	ne		L.	0,4000%
ti erari:	ali, IGE	, im-			
sulle o	obbligaz	ioni		L.	0,1595%
penso	collocan	iento			
pari				L.	0,3926%
			_		
	e gli mortam ti di co ti erari i sulle o penso	e gli interes nortamento ti di commissio ti erariali, IGE sulle obbligaz penso collocan	ti di commissione ti erariali, IGE, im- sulle obbligazioni penso collocamento	e gli interessi e mortamento	e gli interessi e mortamento L. ti di commissione . L. ti erariali, IGE, im- a sulle obbligazioni . L.

5,7298%

Il costo annuo, pertanto, ammonta a Lire 11,4596 per ogni 100 Lire di capitale mutuato.

Detraendo da tale percentuale il 3% dei contributo regionale, rimane a carico del mutuatario il costo annuo, pari a Lire 8,4596 per ogni 100 Lire di capitale mutuato e per 15 anni consecutivi.

In altre parole il costo effettivo del denaro a carico del mutuatario è del 3,125%.

Si ricorda anche che la corresponsione forfettaria dei diritti erariali comporta ulteriori benefici quali quelli dell'abbonamento alle tasse di registro, bollo ed ipotecarie, l'esenzione dell'imposta di R.M. e la riduzione a metà degli onorari notarili per cui, praticamente, il costo del 3,125% può ritenersi al netto di ogni ulteriore aggravio, compreso quello dell'iscrizione e della cancellazione ipotecarie.

Infine non può essere sottovalutato il fatto che il contributo regionale rappresenta, ai fini del calcolo della garanzia bancaria, una garanzia accessoria, per cui l'importo concedibile a mutuo risulta aumentabile di circa il 35% rispetto a quello normale non agevolato.

Volendo istituire un confronto tra il recente provvedimento statale e il presente disegno di legge, le principali differenze che si riscontrano possono essere riassunte nelle seguenti:

- il contributo regionale viene commisurato sulla metà della spesa (o sul quarto ove trattasi di arredamento) mentre quello dello Stato viene commisurato su di un mutuo non superiore alla metà (o al quarto) della spesa nel senso che ove il mutuo fosse minore anche la concessione del contributo seguirebbe tale sorte;
- il provvedimento dello Stato prevede la possibilità di intervento anche diretto, non subordinato cioè alla contrazione di mutui con istituti di credito, nei confronti degli interes-

sati che non intendano o non possano usufruire dei mutui, concedendo altresì lo sconto dei contributi medesimi presso istituti finanziari. Il presente disegno di legge, invece, non lo prevede in quanto ciò libererebbe automaticamente il beneficiario dal vincolo di destinazione alberghiera e renderebbe difficoltosa la procedura di ricupero nel caso di inosservanza delle norme sancite dalla legge;

- diversità d'ampiezza di intervento nel senso che la legge dello Stato concede contributi anche per l'esecuzione di opere ed impianti in genere che costituiscano coefficiente per l'incremento turistico, naturalmente commisurandoli sempre sulla metà della spesa, mentre la legge regionale deve limitarsi all'intervento nei confronti dell'industria alberghiera e ciò per modestia di mezzi finanziari a disposizione;
- anche la durata del mutuo è diversa, consentendo la legge dello Stato l'accensione di mutui venticinquennali per le opere murarie e gli impianti fissi (e mutui decennali per l'arredamento), mentre quella regionale deve necessariamente limitare i mutui ad un periodo di 15 anni sia per le opere murarie che per l'arredamento, ritenendo improduttivo un ammortamento troppo lungo in un'industria che deve continuamente adeguarsi alle esigenze di un fenomeno sempre in continua evoluzione.

Nei confronti del vigente provvedimento legislativo regionale in materia di credito alberghiero — a parte la diversa impostazione di politica economica adottata dal disegno di legge in corso di esame — non vi sono diversità degne di nota sia nei confronti del titolo e delle casualità dell'intervento, sia nei confronti del costo del denaro.

A questo proposito non sarà inutile un rapido, quanto sommario confronto tra i due provvedimenti:

L.R. 11.9.1961 n. 9 Disegno legge

	Diff. 11.7(1) 01 ii.) Diougno 10880				
— Sistema d'intervento:	Mutuo a basso tasso	Contributi rateali			
— Durata del mutuo o dell'intervento:	15 anni	15 anni			
— Settore d'intervento:		Idem più acquisto terreno ed acquisto immobile da adattare.			
— Volume dell'intervento:	* * *	della spesa e 3% sul 25% della spesa per l'arreda-			
- Rata annuale espressa in percentuale:	9,090508 ogni 100 Lire	8,4596 ogni 100 Lire			
— Costo effettivo del denaro:	3,846%	3,125%,			

da cui risulta che, a parità d'intervento, le provvidenze previste dal presente disegno di legge sono più sensibili e quindi meno onerose rispetto a quelle oggi in vigore.

Infine, con il nuovo apporto di 750 milioni, che consente, come si è detto sopra, l'ef fettuazione di opere per l'importo di circa 3 miliardi e 330 milioni e che integra, in un certo senso, le provvidenze disposte dallo strumento legislativo in vigore, si ritiene che il settore alberghiero nella Regione potrà far fronte alle principali esigenze del turismo moderno.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede la concessione di un contributo rateale costante, annuo, nella misura del 3% e per la durata di anni 15, nel pagamento dello importo del mutuo da contrarsi con l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina in Trento.

Viene inoltre precisato che il contributo in parola può essere concesso, indipendentemente dall'ammontare del muto fino alla metà della spesa preventivata e riconosciuta per la esecuzione delle opere murarie e degli impianti fissi, comprendendo in tale importo anche la somma occorrente per l'eventuale acquisto del terreno o dell'immobile da adattare ad uso alberghiero, mentre se si tratta di arredamento, la base sulla quale può essere calcolato il contributo scende al quarto della spesa preventiva e riconosciuta.

Si precisa inoltre che la spesa per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione può essere riconosciuta in misura non superiore al 50% della somma preventivata e riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie e degli impianti fissi, mentre quella per l'acquisto dell'immobile da adattare ad uso alberghiero non può essere ammessa in misura superiore al 50% della somma riconosciuta necessaria per l'adattamento dell'immobile medesimo.

Altro concetto innovativo rispetto ai precedenti provvedimenti legislativi nel settore del credito alberghiero è dato dalla precisazione dell'entità dell'area ammissibile a contributo, entità che, praticamente, viene indicata nella superficie coperta dall'immobile da assoggettare al vincolo alberghiero.

Data la non imponente mole dei mezzi a disposizione, il disegno di legge fissa nell'importo di Lire 50 milioni il massimo della spesa ammissibile a contributo.

Infine, seguendo i concetti precedentemente adottati in provvedimenti legislativi del genere, viene disposto che i contributi non possono essere concessi nei confronti di quelle opere che risultino già iniziate alla data di entrata in vigore della legge e, ovviamente, su quei mutui che risultano contratti antecedentemente alla data medesima.

Non è consentito il cumulo delle provvidenze sia statali che regionali per l'esecuzione delle opere o degli acquisti per i quali è stato richiesto il contributo.

L'articolo 2 dispone in merito alla concessione del contributo. Essa viene deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia del turismo, Giunta che dovrà altresì deliberare in ordine alla determinazione dell'ammontare della spesa sulla quale il contributo verrà commisurato, nonché sul termine entro il quale le opere devono essere ultimate.

Prima di adottare la deliberazione di con cessione la Giunta regionale deve sentire l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio e, per evitare lungaggini di procedura, anche l'Istituto di Credito Fondiario del la Regione Tridentina il quale si esprimerà, in via generale e preliminare, sulla possibilità bancaria di concedere il mutuo al richiedente.

La corresponsione del contributo è disciplinata e regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge.

Il contributo viene corrisposto direttamente all'Istituto mutuante in rate dell'ammontare di Lire 50 milioni ciascuna che, normalmente, vengono liquidate all'inizio di ciascun esercizio finanziario. Il contributo sarà corrisposto all'Istituto di Credito sovventore anche nel caso che il mutuatario provvedesse all'estinzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo medesimo precisando che, nel caso di restituzione forzata, il contributo verrà corrisposto all'Istituto mutuante limitatamente alla copertura del proprio credito.

La materia riguardante l'istruttoria è disciplinata dall'articolo 4 che affida all'Assessorato che sovraintende al turismo l'esame dei progetti e dei preventivi di spesa ai fini di accertare la congruità dei prezzi esposti e, conseguentemente, della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuare.

Spetta inoltre all'Assessorato predetto, ad opera o ad acquisti effettuati, l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza ai preventivi presentati in sede di richiesta. Qualora venisse accertata una spesa inferiore a quella sulla quale è stato commisurato il contributo, il contributo medesimo verrà liquidato con una riduzione proporzionale.

La presentazione delle domande per la concessione del contributo è regolata dall'articolo 5 il quale prescrive che le stesse siano inviate all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, il quale deve esprimere il proprio motivato parere sull'opportunità dell'iniziativa ai fini dell'incremento turistico della località.

Le domande in parola devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario nonché di una dichiarazione rilasciata dal Sindaco attestante che i lavori non hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore della presente legge e ciò ai fini e per gli scopi di cui all'articolo 1, penultimo comma.

La spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dal presente disegno di legge è autorizzata col successivo articolo 6 e precisata nell'ammontare complessivo di Lire 750 milioni, mediante iscrizione nel corrispondente capitolo di bilancio degli stanziamenti annui.

La continuità della destinazione alberghiera dell'immobile finanziato è garantita dal la norma sancita dall'articolo 7 che prevede il vincolo alberghiero per anni 15, per la totalità cioè della vita del mutuo, imponendo la pubblicità del vincolo stesso a mezzo dell'annotazione tavolare.

La Giunta regionale, nel sottoporre alle deliberazioni del Consiglio il presente disegno di legge, ritiene di dover far presente la particolare necessità del settore alberghiero, ai fini dell'incremento auspicato del fenomeno turistico, le cui ripercussioni — nei riguardi dell'economia regionale — possono essere considerate di decisiva importanza.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa industria.

PARIS (P.S.I.): Il disegno di legge n. 110: « Ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera della Regione » è stato esaminato dalla Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, in presenza dell'Assessore regionale competente, dott. Albertini, nella seduta del 15 maggio 1963. Esso prevede la concessione da parte della Regione di contributi annuali per la durata di 15 anni per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di esercizi alberghieri.

Il provvedimento in esame è stato oggetto di qualche critica a causa dell'esiguità dei fondi messi a disposizione, però l'argomento di maggiore dissenso tra i membri della Commissione, che ha dato adito ad un'animata discussione, è stato quello dell'opportunità o meno di introdurvi il principio della delega e, successivamente, della forma di delega che dovrà essere adottata.

La proposta pregiudiziale del cons. Schatz sull'applicazione del principio della delega fu accolta a maggioranza con 5 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni, mentre con 5 voti favorevoli, 5 contrari ed 1 astensione (con il voto dirimente del Presidente) la Commissione ha deciso di effettuare tale delega deferendo l'attuazione della legge in esame agli Enti provinciali per il turismo. In tale senso è stato quindi modificato l'art. 2 del provvedimento.

All'art. 6, già in precedenza modificato dalla Giunta regionale, che prevede la ripartizione dell'onere finanziario sugli esercizi dal 1963 al 1978, è stato aggiunto, su proposta della Giunta medesima, un nuovo ultimo comma che prevede il riscontro, da parte dalla Ragioneria regionale, dei provvedimenti emanati dagli Enti provinciali per il turismo.

Oltre a qualche emendamento formale apportato al testo della Giunta, dovuto in parte all'innovazione di cui sopra è cenno, la Commissione ha voluto assicurare l'applicabilità della legge anche alle opere iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa, purché questo inizio non risulti antecedente alla data del 1° gennaio 1963.

Con le modifiche suesposte — che risultano dettagliatamente riportate nel testo comparato che si allega — il disegno di legge nel suo complesso fu accolto dalla Commissione legislativa con 6 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni, la quale pertanto lo trasmette al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE « ULTERIORI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA DELLA REGIONE »

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 1

A favore di coloro che intendono — nell'ambito del territorio di giurisdizione regionale —, costruire, ampliare, ammodernare ed arredare esercizi alberghieri o adattare ed arredare immobili a tale uso, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura del 3% annuo, per la durata di anni 15, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina in Trento.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare, e fino al quarto della spesa riconosciuta qualora trattisi di arredamento e ciò indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo.

La spesa per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione può essere ammessa nella misura non superiore al 50% della somma riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

La spesa per l'acquisto dell'immobile da adattare non può essere ammessa in misura superiore al 50% della somma riconosciuta per l'adattamento dell'immobile medesimo ad esercizio alberghiero, tenendo conto, anche nel caso contemplato al comma precedente, solo della superficie destinata a costituire, ad opera compiuta, l'unità ricettiva da assoggettare al vincolo alberghiero.

Art. 1

Idem

Idem

Idem

Idem

Testo della Commissione

La spesa massima ammissibile a contributo non potrà superare l'importo di Lire 50 milioni.

I contributi di cui sopra potranno essere concessi solo per le opere il cui inizio non risulti antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e su mutui da accendersi posteriormente alla data medesima.

Non è consentito il cumulo delle provvidenze statali e regionali per l'esecuzione delle opere o degli acquisti per i quali è stato richiesto il contributo.

Art. 2

La concessione del contributo, la determinazione dell'ammontare della spesa sulla quale esso viene commisurato, nonché il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia del turismo ed industrie alberghiere, sentiti gli EE.PP.TT. competenti per territorio per quanto disposto nel successivo articolo 5 e, in via preliminare, l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina.

Art. 3

Il contributo è corrisposto direttamente all'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo stesso. Nel caso di restituzione forzata il contributo è corrisposto all'Istituto predetto, solo fino alla copertura del proprio credito.

La spesa complessiva massima riconoscibile per l'esecuzione dei lavori o per l'effettuazione degli acquisti di cui ai commi precedenti, non potrà superare l'importo di Lire 100 milioni.

... antecedente al 1° gennaio 1963 e su mutui...

Idem

Art. 2

... sono deliberati dagli EE.PP.TT. competenti per territorio, sentito, in via preliminare, l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina.

Art. 3

Idem

Testo della Commissione

Art. 4

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti, ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi nonché l'accertamento della loro regolare esecuzione, spetta all'Assessorato cui è affidata la materia del turismo e industrie alberghiere. Qualora, in sede di verificazione dei lavori, venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto

Art. 5

La domande per la concessione del contributo devono essere dirette all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio — che esprime il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona — corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa e del piano finanziario, nonché di una dichiarazione rilasciata dal Sindaco attestante che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, i lavori non sono stati ancora iniziati.

Art. 6

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

- per l'esercizio 1962 Lire 10 milioni;
- per l'esercizio 1963 Lire 10 milioni;
- per l'esercizio 1964 Lire 30 milioni.

La somma complessiva di Lire 750 milioni occorrente per il pagamento dei contributi,

Art. 4

... Assessorato regionale cui è affidata ...

Art. 5

per territorio, corredate del progetto ...
... Ente provinciale per il turismo competente

... alla data del 1º gennaio 1963 i lavori non erano ancora iniziati.

Art. 6

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- per l'esercizio 1963 Lire 20 milioni;
- per l'esercizio 1964 Lire 30 milioni.

La somma complessiva di Lire 750 milioni occorrente per il pagamento dei contri-

Testo della Commissione

sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione, rubrica Turismo, come segue:

- nell'esercizio 1962 Lire 10 milioni;
- nell'esercizio 1963 Lire 20 milioni;
- negli esercizi dal 1964 al 1976 Lire 50 milioni;
- nell'esercizio 1977 Lire 40 milioni;
- nell'esercizio 1978 Lire 30 milioni.

All'onere di Lire 10 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1962 ed a quello di Lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento dei corrispondenti importi dal fondo speciale iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1962, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. ... dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

buti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione

- Rubrica Turismo come segue:
- nell'esercizio 1963 Lire 20 milioni;
- negli esercizi dal 1964 al 1977 Lire 50 milioni;
- nell'esercizio 1978 Lire 30 milioni.

All'onere di Lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esericizio finanziario 1963.

Idem

Il riscontro dei provvedimenti emanati dagli EE.PP.TT. ai sensi dell'art. 2, è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'ufficio di ragioneria della Regione.

Art. 7

Gli immobili finanziati ai sensi dell'art. 1 della presente legge restano vincolati per anni 15.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Art. 7

Idem

Idem

Testo della Commissione

Il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, il mutamento della destinazione prima della scadenza del periodo di cui sopra, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. Il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti, salvo, nel caso di esecuzione forzata, l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 3.

Idem

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanza ha espresso all'unanimità parere favorevole al provvedimento di legge.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Chiedo la verifica del numero legale, signor Presidente.

PRESIDENTE: Il numero legale non c'è.

La seduta è tolta per un'ora.

(Ore 9.23).

Ore 10.23.

PRESIDENTE: Leggo l'art. 1.

Art. 1

A favore di coloro che intendono — nell'ambito del territorio di giurisdizione regionale — costruire, ampliare, ammodernare ed arredare esercizi alberghieri o adattare ed arredare immobili a tale uso, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura del 3% annuo, per la durata di anni 15, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina in Trento.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare, e fino al quarto della spesa riconosciuta qualora trattisi di arredamento e ciò indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo. La spesa per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione può essere ammessa nella misura non superiore al 50% della somma riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

La spesa per l'acquisto dell'immobile da adattare non può essere ammessa in misura superiore al 50% della somma riconosciuta per l'adattamento dell'immobile medesimo ad esercizio alberghiero, tenendo conto, anche nel caso contemplato al comma precedente, solo della superficie destinata a costituire, ad opera compiuta, l'unità ricettiva da assoggettare al vincolo alberghiero.

La spesa complessiva massima riconoscibile per l'esecuzione dei lavori o per l'effettuazione degli acquisti di cui ai commi precedenti, non potrà superare l'importo di Lire 100 milioni.

I contributi di cui sopra potranno essere concessi solo per le opere il cui sopra potranno concessi solo per le opere il cui inizio non risulti antecedente al 1° gennaio 1963 e su mutui da accendersi posteriormente alla data medesima.

Non è consentito il cumulo delle provvidenze statali e regionali per l'esecuzione delle opere o degli acquisti per i quali è stato richesto il contributo.

Sono stati presentati due emendamenti dalla Giunta: al 1° comma sostituire le parole « nell'ambito del territorio di giurisdizione regionale », con « nell'ambito del territorio regionale »; sostituire il 2° comma con il seguente: « Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso sui mutui quindicennali, non superiore alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa quella per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare, ed al quarto della spesa riconosciuta, qualora trattisi di arredamento ».

Chi chiede la parola sugli emendamenti? La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Il primo emendamento è solo una correzione. Per il secondo, la Giunta ritiene che la nuova dizione sia più chiara; la sostanza non è mutata. L'emendamento è puramente formale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): A me pare che l'emendamento sia senz'altro da accettare.

Vorrei solo dire, sempre nell'intento di trarre esperienza dai nostri provvedimenti legislativi e di migliorare possibilmente la tecnologia legislativa: nell'emendamento proposto dalla Commissione è detto: «La spesa complessiva massima riconoscibile per l'esecuzione dei lavori o per l'effettuazione degli acquisti di cui ai commi precedenti, non potrà superare l'importo di Lire 100 milioni ». Quel l'«o» è lì per caso o è pensato, o non dovrebbe essere un « e »? Io domando se nell'intendimento della Commissione si è voluto consentire l'intervento regionale, anche solo per l'effettuazione degli acquisti; se è così, allora ci sta l'« o »; se non è così, se gli acquisti sono considerati come un atto che predispone la costruzione, la modificazione, l'ampliamento delle strutture alberghiere, quell'« o » deve essere sostituito con un « e », perché altrimenti è generatore di confusione.

Così, sempre ai fini di un miglioramento formale, non tanto per quanto riguarda questa legge quanto per situazioni analoghe, che possono presentarsi in avvenire, dirò che l'ultimo comma di questo articolo, là dove è detto « non è consentito il cumulo delle provvidenze statali e regionali per l'esecuzione delle

opere o degli acquisti per i quali è stato richiesto un contributo », quest'ultimo comma, dovrebbe trovar modo di essere formulato di versamente. Infatti le situazioni in cui il cittadino che si rivolge alla Regione per ottenere il contributo può trovarsi, sono due: se il cittadino ha già chiesto il contributo statale, allora è evidente che in applicazione a quest'ultimo comma dell'art. 1 la Regione respinge la domanda; ma se il cittadino si è rivolto prima alla Regione ed ha ottenuto dalla Regione il contributo e poi si rivolge allo Stato? Mi è stato spiegato che per ragioni procedurali la situazione verrebbe in luce e probabilmente lo Stato non darebbe il contributo a sua volta, essendo criterio generale, che si evitino i cumuli degli interventi pubblici nelle iniziative private. Però sta di fatto, che in questa seconda situazione, noi, un'affermazione del genere, non potremmo farla nella legge, perché darebbe un legiferare in materia che è di competenza dello Stato, perché solo lo Stato può affermare, a sua volta, che chi avesse ottenuto il contributo regionale, non può ottenere il contributo statale. Per cui, mentre il pensiero del legislatore regionale è secondo noi e per noi sufficientemente è chiaro, in questa formulazione, tecnicamente la formulazione stessa, in un altro provvedimento del genere, dovrebbe essere studiata in maniera da armonizzare queste due ipotesi che cronologicamente si differenziano, ma soprattutto si differenziano nelle conseguenze giuridiche che da esse possono nascere.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Per quanto riguarda l'osservazione crica il coordinamento fra gli interventi

dello Stato e quelli della Regione, è noto che da parte dello Stato, prima della concessione di un contributo, viene chiesto il nulla-osta della Giunta regionale.

La norma contenuta nel comma, evidentemente, è solo una limitazione verso di noi e non verso lo Stato. Devo anche precisare che per la verità nel primo testo che noi avevamo proposto c'era la « e » e non la « o » e noi saremmo quindi per mantenere la prima formulazione, nel senso che questa ammette l'una e l'altra forma di intervento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Presenta un emendamento, avv. Odorizzi?

ODORIZZI (D.C.): No, a me interessava sapere che cosa si vuol fare: se si vuol ammettere cioè il finanziamento disgiunto dell'acquisto del suolo e basta, o se l'acquisto del suolo deve essere visto come un momento preliminare per arrivare alla costruzione dell'edificio da destinare all'industria alberghiera, o al suo ampliamento o al suo ammodernamento; sono due criteri diversi; per me sono accettabili tutti e due, soltanto rilevo che ove si usi l'espressione « o », evidentemente o è l'uno o è l'altro; se si usa « e » bisogna che ci siano tutti e due: acquisto del suolo e costruzione.

Per me, ripeto, tutte e due le soluzioni sono valide, basta che la Giunta affermi qual è il suo criterio.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione gli emendamenti presentati dalla Giunta: approvati all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 1 così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 2

La concessione del contributo, la determinazione dell'ammontare della spesa sulla quale esso viene commisurato, nonché il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, sono deliberati dagli EE.PP.TT. competenti per territorio, sentiti, in via preliminare, l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina.

È stato presentato un emendamento da parte della Giunta: aggiungere un altro comma del seguente tenore: « Gli enti predetti delibereranno nei limiti di somma che, all'inizio di ciascun anno finanziario, saranno fissati per ciascuno di essi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 2 così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 3

Il contributo è corrisposto direttamente all'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo stesso. Nel caso di restituzione forzata il contributo è corrisposto all'Istituto predetto, solo fino alla copertura del proprio credito.

Chi chiede la parola sull'art. 3? La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich möchte fragen, ob zu Art. 2 nicht ein Abänderungsantrag von der Fraktion der Südtiroler Volkspartei da ist.

(Vorrei chiedere se la SVP non ha presentato un emendamento a questo articolo). PRESIDENTE: No, non ho un emendamento.

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Sull'art. 3 avrei da chiedere un chiarimento, circa lo spirito di questa norma e sulla sua portata. Questo articolo dice: « il contributo è corrisposto direttamente all'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo stesso ».

Letteralmente questa prima parte dell'articolo, che cosa vuol dire? Disciplina una situazione, che immagino debba essere configurata così: l'albergatore X prende 25 milioni a mutuo per 25 anni; li rimborsa, per una felice evenienza della sua gestione, l'anno dopo, due anni dopo.

In questo caso il contributo continua ad essere corrisposto direttamente all'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, perché questo contributo, dice la prima parte dell'articolo, viene dato anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo stesso. È così?

Qui si ripete una norma che è di altre nostre leggi. Già altra volta, considerando il metodo degli incentivi, abbiamo adottato il criterio di continuare a corrisponderli anche nel caso che il titolare passivo del mutuo, il debitore, si fosse messo in grado di pagare il mutuo prima della scadenza. Però continuando la lettura di questo articolo, vi si dice: in caso di restituzione forzata, il contributo è corrisposto all'Istituto predetto, solo fino alla copertura del proprio credito ».

Che cosa vuol dire questo? Se nel caso di rimborso totale o volontario si continua a pagare il contributo all'Istituto di credito fondiario, perché nel caso di rimborso parziale, attraverso una esecuzione forzata, il contributo è corrisposto all'Istituto fino alla copertura del suo credito?

Qual è la ragione di questa differenza? Io penso che qui si vada configurando una situazione giuridica un po' diversa da quella che abbiamo espressa, che è questa; in sostanza, negli accordi, che immagino saranno preventivamente intervenuti fra l'Assessorato e l'Istituto di Credito fondiario, si è voluto dire all'Istituto di Credito fondiario: intervieni, facilita questi investimenti, tu avrai le tue garanzie ipotecarie; accanto ad esse puoi considerare come una garanzia ulteriore il fatto che noi i contributi che diamo, questo 3% sul servizio interessi e ammortamento capitali per 15 anni, li versiamo a te anziché all'albergatore, in ogni evenienza.

Quindi nel caso di rimborso parziale o addirittura nullo, che si conseguisse attraverso un'esecuzione forzata, noi continueremo a dare il contributo all'Istituto di credito fondiario; il che vuol dire, che in un certo senso, noi prestiamo, attraverso questa legge, una fidejussione, una garanzia, nei limiti del contributo previsto dall'art. 1, in favore dell'Istituto di credito fondiario e in favore del debitore, che non si è messo in grado o non ha potuto, per difficoltà sopravvenute, onorare i propri impegni verso l'Istituto.

Se questo è lo spirito, io non vorrei opporre alcuna obiezione alla volontà della Giunta, ma secondo me, in questo caso, la formulazione dovrebbe essere diversa. Comunque a me pare che, al fine di evitare che in sede di applicazione della legge intervengano difficoltà, sia utile che in questa sede, la Giunta, l'Assessore, diano in proposito una esplicita chiarificazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Questa norma è la ripetizione di norme precedenti; evidentemente l'operatore che richiede il contributo, se non ha una garanzia, riceve il prestito secondo l'uso normale. Però nel caso di una restituzione anticipata volontaria, è giusto che noi andiamo a dare fino alla copertura del credito.

Se nel futuro tecnicamente sarà possibile modificare la formula, tanto meglio, ma oggi l'abbiamo concordata così con lo stesso Istituto di Credito Fondiario.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti, ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi nonché l'accertamento della loro regolare esecuzione, spetta all'Assessorato regionale cui è affidata la materia del turismo e industrie alberghiere. Qualora, in sede di verificazione dei lavori, venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

È stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti, ai fini della determinazione della spesa occorrente, per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi, l'accertamento della loro regolare esecuzione, nonché la liquidazione dei contributi, spetta all'Assessorato regionale, cui è assegnata la materia del turismo e dell'industria alberghiera. Qualora, in sede di verificazione dei lavori venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto ».

Chi chiede la parola sull'emendamento sostitutivo della Giunta?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Vorrei pregarla di leggere ancora la parte che è stata aggiunta.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Gli emendamenti sono resi necessari per il fatto che in sede di Commissione è venuta in discussione la proposta di delega agli EPT e quindi conseguentemente abbiamo dovuto adattare a questa impostazione tutto il provvedimento. Delegando la materia agli EPT, è evidente che non possiamo dare ad essi la facoltà di amministrare i fondi di questa legge, fondi che pertanto rimangono nel bilancio regionale e che verranno liquidati con decreti del Presidente della Giunta. Ma non si tratta che di un puro atto formale, in quanto sono solo il collaudo e la liquidazione dell'opera che rimangono di competenza dell'Assessorato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Voi penserete, soprattutto taluno penserà, che quello che sto dicendo è legato al modo che ho sempre avuto di concepire l'art. 14. Mi pare comunque doveroso rilevare che la situazione che si va determinando con questo modo di applicare la delega è per lo meno claudicante. Io sarei stato molto più favorevole all'impostazione originale della Giunta, che per ragioni tecniche. di opportunità, di maggior scioltezza di servizio, di uniformità di applicazione dei criteri di amministrazione di questa legge, non aveva proposta una delega; in sede di Commissione è intervenuta la proposta di delegare alle Province l'esecuzione anche di questa legge, ed io mi rendo conto che la Giunta, nel desiderio di mantenersi fedele all'intendimento di non ostacolare in nessun modo l'applicazione dell'articolo 14, abbia aderito. Ma l'applicazione dell'art. 14 impegna una nostra responsabilità. e cioè esige che si dia vita a un sistema procedurale ed amministrativo veramente organico e funzionale e che rappresenti un miglioramento rispetto al sistema di amministrazione non delegato.

Ora che cosa avviene? La Giunta, in sede di Commissione ha aderito all'idea di dare la delega agli enti provinciali per il turismo, di qui la necessità di ritoccare la legge; ritoccandola, che cosa è avvenuto? È avvenuto, intanto, che è rimasto valido — ed era naturale —, il disposto dell'art. 9, per il quale le domande di concessione di contributi devono essere dirette all'ente provinciale per il turismo, il quale ente, diceva l'articolo, esprime il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Questo inciso, dalla Commissione è stato tolto, perché la Commissione avrà ragionato: siccome l'ente provinciale per il turismo è l'ente che dovrà decidere sulla domanda, non è più il caso che esprima il parere; decide lui; altrimenti esprimerebbe un parere a se stesso. Ma che cosa prescrive ulteriormente questo disegno di legge? Che l'ente provinciale per il turismo, avuta la domanda, la deve trasferire all'Assessorato. E che cosa fa l'Assessorato? L'Assessorato fa un esame dei progetti, l'esame dei preventivi di spesa per l'accerta-

mento della congruità dei prezzi e per l'esecuzione dell'opera, per gli acquisti da effettuarsi ecc.; fa l'accertamento della regolare esecuzione, fa la liquidazione del contributo, e dopo che cosa fa? Per la prima fase procedurale, nella quale evidentemente si tratta di arrivare alla liquidazione del contributo, deve intanto ritrasmetttere la domanda all'ente provinciale per il turismo, perché il provvedimento di assegnazione del contributo lo deve fare l'ente provinciale per il turismo!

Quindi: ente provinciale del turismo, Assessorato, ritorno della pratica all'ente provinciale per il turismo, ritorno ulteriore della pratica all'Assessorato. Perché, successivamente, quando si deve arrivare alla liquidazione del contributo, molto giustamente l'Assessore dice: questa liquidazione la deve fare la Regione, perché l'ente provinciale per il turismo non ha il bilancio, i fondi da impiegare per questi interventi. Ed allora ecco che la pratica deve per la seconda volta ritornare all'Assessorato, ai fini della liquidazione.

Mi domando: è veramente razionale questo? È veramente operare intelligente, semplificativo? Secondo me, no. Ed io penso che l'originale proposta della Giunta vada confermata, e vada respinta la proposta della Commissione, e cioè rimanga il tutto all'Assessorato, altrimenti queste pratiche saranno sottoposte ad un itinerario veramente seccante dal punto di vista del tempo, delle fatiche, della laboriosità della pratica. Tutto il contrario di quello che si vuole raggiungere con una saggia applicazione dell'art. 14.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Penso che questa sia una discussione da fare sull'art. 5. Comunque, se

vogliamo semplificare, si può prevedere di delegare agli EPT anche gli esami dei progetti, mantenendo all'Assessorato la sola competenza della liquidazione. Io farei una proposta di questo genere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Entweder haben der Abgeordnete Odorizzi und der Assessor Albertini recht insofern die Möglichkeit besteht, daß der Ausschuß das Gesetz zurückzieht um auch kurzerhand eine Neufassung vorzulegen oder es wird alles was im Art. 4 vorgesehen ist auch auf die Landesfremdenverkehrsämter übertragen. Ansonsten kommt wirklich etwas heraus, was man als absurd bezeichnen kann. Also, wenn der Assessor der Ansicht ist, daß was im Art. 4 vorgesehen ist, die vorbereitende Abwiklung dieser Gesuche, den Landesüberlassen werden fremdenverkehrsämtern soll, indem sie ja auch die Beschlußfassung haben, dann glaube ich, läßt sich diese Schwierigkeit, die da entstanden ist, noch irgendwie überwinden. Ansonsten müßte man das Gesetz zurückziehen um eine Neufassung einzubrigen, d.h. um das bereits Abgestimmte aus der Welt zu schaffen.

(O hanno ragione il cons. Odorizzi e l'assessore Albertini, sempre che sussista la possibilità che la Giunta ritiri il disegno di legge per presentare anche in via breve una rielaborazione dello stesso, oppure si trasferiscono agli Enti Provinciali per il Turismo tutte le facoltà previste all'art. 4. In caso contrario ne risulterà una situazione che si può ben definire assurda. Se l'Assessore è dunque del parere di lasciare agli Enti Provinciali per il Turismo quanto previsto nell'art. 4, cioè lo sviluppo preparatorio delle domande, avendo essi anche la facoltà di decisione in proposito,

allora la difficoltà presentatasi si può in qualche modo superare. Altrimenti bisognerebbe riti rare la legge per presentarne una revisione, cioè per eliminare quanto abbiamo appena deliberato).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Propongo di dividere in due parti l'art. 4: la prima parte: « L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti, ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi e l'accertamento della loro regolare esecuzione, sono delegati all'ente provinciale per il turismo »;

La seconda parte: « la liquidazione dei contributi spetta all'Assessorato regionale cui è assegnata la materia del turismo e industrie alberghiere. Qualora, in sede di verificazione dei lavori, ecc. ecc. ».

Mi pare che questa soluzione sia nello stesso tempo pratica e ragionevole.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es besteht da noch ein Mißverständnis. Nämlich es ist klar, daß bei dieser Delegierung an die Fremdenverkehrsämter nicht die Frage aufgeworfen wurde und auch nicht aufgeworfen wird, daß die Mittel in den Haushalt der Fremdenverkehrsämter übergeleitet werden. Dies aus einem nach meiner Ansicht einleuchtenden Grund, daß das Landesfremdenverkehrsamt in einem anderen Verhältnis zur Region steht als die Provinz, also, daß die Mittel bei der Region bleiben. Aber auch wenn die Mittel

im Regionalhaushalt bleiben und also die Liquidierung aus dem Regionalhaushalt erfolgt, geht es trotzdem nicht an, nur den ersten Teil des Art. 4 zu delegieren und dann vorzusehen, falls festgestellt werden sollte, daß weniger ausgegeben worden ist, die Reduzierung des Betrages bei der Liquidierung zu erfolgen hat. Denn die Reduzierung des Betrages, wenn so etwas festgestellt wurde, muß von derselben Körperschaft beschlossen werden, welche die Beschlußfassung über die Gewährung des Betrages delegiert erhalten hat. Die reine Liquidierung ist Sache des regionalen Rechnungsamtes. Aber alles andere, die gesamte Verwaltung dieser Beitragsgewährung muß bei der delegierten Körperschaft bleiben. Also müßte alles was im Art. 4 enthalten ist delegiert werden.

(C'è ancora un malinteso: è chiaro infatti che con questa delega agli Enti provinciali per il Turismo non è stata né sarà sollevata la questione se i mezzi saranno passati ai bilanci degli enti stessi. Questo per una ragione a parer mio evidente, cioè che gli Enti Provinciali per il Turismo si trovano in un rapporto diverso da quello delle Province nei confronti della Regione, cioè i fondi rimangono alla Regione. Anche in questo caso però, quando la liquidazione avviene attraverso il bilancio regionale, non è possibile delegare soltanto la prima parte dell'art. 4 e prevedere poi, se mai le spese fossero minori del previsto, che la riduzione della somma sia fatta alla liquidazione. Infatti questa riduzione, se fosse constatata, andrebbe deliberata dallo stesso ente che ha ricevuto la delega di deliberare sulla concessione dei fondi. La liquidazione pura e semplice è affare dell'ufficio ragioneria regionale ma tutto il resto, l'amministrazione e la concessione dei fondi, deve rimanere poi all'ente delegato. La delega dovrebbe perciò farsi per tutta la materia del'art, 4).

PRESIDENTE: Prego preparare un emendamento.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Noi adesso prepariamo un emendamento.

PRESIDENTE: La Giunta ha preparato un emendamento, secondo la proposta dell'Assessore: togliere le parole « nonché la liquidazione dei contributi, spetta all'Assessorato regionale, cui è assegnata la materia del turismo e dell'industria alberghiera », e sostituire: « spettano all'ente provinciale per il turismo competente per territorio ». Ed infine aggiungere « La liquidazione dei contributi spetta all'Assessorato regionale cui è assegnata la materia del turismo e industrie alberghiere ».

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Metto in votazione l'art. 4 così emendato: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 5

Le domande per la concessione del contributo devono essere dirette all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa e del piano finanziario, nonché di una dichiarazione rilasciata dal Sindaco, attestante che, alla data del 1° gennaio 1963 i lavori non erano ancora iniziati.

È stato presentato un emendamento a firma Schatz, Benedikter, Brugger e Fioreschy. L'emendamento cade. È ritirato.

La parola al cons. Schatz.

SCHATZ (S.V.P.): Als wir diesen Abanderungsantrag eingebracht haben, waren wir der Meinung, daß es aus organisatorischen Erwägungen besser gewesen wäre, die administrativen Befugnisse auf die Landesausschüsse zu übertragen. Wir haben vorhin bei Art. 4 gesehen, den wir jetzt auf Vorschlag des Ausschusses abgestimmt haben, daß den Landesfremdenverkehrsämtern Befugnisse übertragen werden, die sie nach meiner Anschauung nicht bewältigen können. Die Landesfremdenverkehrsämter sind nicht in der Lage, diesen technischen Aufgaben nachzukommen. Ich weiß nicht. Herr Assessor, ob es nicht doch besser wäre, wenn der Ausschuß auf Grund dieser Tatsachen, die ich jetzt aufgezeigt habe, dieses Gesetz zurückzieht und eventuell schon morgen dem Regionalrat zur Behandlung unterbreitet. Ich glaube, daß dies notwendig ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Landesfremdenverkehrsämter diese Aufgaben bewältigen können. Sollte mein Vorschlag vom Ausschuß angenommen werden, dann bleiben selbstverständlich die vorgeschlagenen Abänderungsanträge zu Art. 5 und die späteren Artikel 6 und 6 bis, 6 ter und 6 quater und quinques aufrecht. Sollte mein Vorschlag nicht angenommen werden, dann ziehen wir selbstverständlich alle diese Zusatzanträge und Neufassung der Artikel zurück.

(Presentando questa proposta di emendamento eravamo dell'avviso che per ragioni organizzative sarebbe stato meglio trasferire alle Giunte provinciali le funzioni amministrative. Abbiamo visto all'art. 4, votato ora su proposta della Giunta, che gli Enti Provinciali per il Turismo vengono investiti di competenze che a parer mio non possono assolvere; essi non sono in grado di riuscire a padroneggiare questo incarico tecnico. Signor Assessore, non so se non sarebbe meglio, in base ai fatti che ho ora esposti, che la Giunta ritiri la legge e la presenti eventualmente ancora domani all'esame del Consiglio. Credo che ciò sia neces-

sario perché non posso immaginare come gli Enti Provinciali per il Turismo possano venire a capo di questo compito. Se la mia proposta venisse accettata dalla Giunta, rimarranno naturalmente validi gli emendamenti proposti all'art. 5 ed i susseguenti articoli 6 e 6 bis, ter, quater e quinques. Se la mia proposta venisse scartata, ritireremmo logicamente tutte le proposte aggiuntive e la nuova versione degli articoli).

PRESIDENTE: È stata fatta la proposta di ritirare la legge e di ripresentare una legge nella quale la delega agli Enti provinciali del turismo non è prevista, per i motivi che ha previsto il dr. Schatz.

La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Sulla questione se sia più opportuna la delega alle Province ed agli EPT, mi sembra che questo tema non debba essere discusso in questa sede. È chiaro che finché gli EPT esistono, la loro attività deve venire valorizzata, in quanto in questi Enti sono rappresentate tutte le categorie interessate ed essi sono poi sottoposti al controllo delle Province, perché si tratta di materia delegata. La possibilità, quindi, di fare un piano riguardante la concessione di contributi e la valutazione delle varie zone da valorizzare, è possibile solo agli EPT, che da questo punto di vista ritengo gli organi più idonei a svolgere un'attività di questo genere. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, dico che appunto da queste considerazioni assumeva forza la proposta della Giunta, perché gli EPT non dispongono di strutture tecniche adatte. Mi pare però che in questo campo potrebbe nascere una collaborazione, nel senso che da parte della Provincia e della Regione potrebbe essere messo a disposizione un funzionario tecnico per questi compiti. Non è detto, quindi, che non si possa ovviare all'inconveniente rilevato dal cons. Schatz.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): In der gesetzgebenden Kommission habe ich den Antrag gestellt, man möge diese Befugnisse auf die Landesausschüsse delegieren. Der Antrag ist durchgefallen mit 4 gegen 4 Stimmen. Bei den 4 Stimmen, die für die Delegierung an die Landesfremdenverkehrsämter waren, war auch die Stimme des Präsidenten und deswegen war sie ausschlaggebend. Also die Kommission hat 4:4 für die Fremdenverkehrsämter abgestimmt. Damals schon ist die Frage aufgeworfen worden, daß die Landesfremdenverkehrsämter nicht in der Lage sind, ein technisches Gutachten abzugeben über die Projekte, die bei ihnen auf Grund dieses Gesetzes eingereicht werden und daß somit die Landesfremdenverkehrsämter sie nicht begutachten könnten. Heute sind wir soweit, daß man auch diese Befugnisse auf die Landesfremdenverkehrsämter übertragen hat, obwohl man der Überzeugung ist, daß sie es unmöglich machen können. Und nun kommt der Herr Assessor und sagt: « Ja, vielleicht wäre es möglich, wenn irgendein Geometer da bei den Landesfremdenverkehrsämtern diese Funktionen ausüben würde ».

Ich sage, ein Geometer könnte es niemals machen. Da müßte zumindest ein Ingenieur hingehen, denn es sind große Projekte, wo ein Geometer nicht das Gutachten abgeben kann und sie nicht so richtig beurteilen kann, weil die Befugnisse eines Geometers nicht so weit reichen. Also müßte zumindest ein Ingenieur hingehen. Wenn jetzt der Assessor Albertini sagt: « Nun, es könnte doch im Einvernehmen mit dem Landesausschuß ein Techniker des

Landesausschusses abkommandiert werden, um diese Arbeit zu machen », dann weiß ich nicht, unter welchen Titel wir als Landesausschuß das machen sollten. Denn die allgemeine Regel müßte doch die sein, daß die Körperschaft, die etwas an eine andere Körperschaft delegiert, auch für die Spesen aufkommen muß, die auf Grund des Delegierungsgesetzes entstehen. Nun wird von der Region auf das Landesfremdenverkehrsamt etwas delegiert, und der Landesausschuß — der überhaupt nichts zu bestellen hat in diesem Gesetze - sollte noch für Spesen aufkommen für ein Gesetz, worüber er überhaupt keine Verwaltung hat. Also das ist doch ein Absurdum kommt mir vor, daß der Landesausschuß sich Spesen aufhalsen sollte für ein delegiertes Gesetz an die Landesfremdenverkehrsämter. Eventuell müßte es schon die Region sein, die diese Spesen übernimmt. Und außerdem, weil wir gerade bei den Spesen sind, möchte ich sagen, daß gerade auf Grund eines solchen delegierten Gesetzes auch Spesen entstehen. Das Landesfremdenverkehrsamt wird zumindest einen Angestellten brauchen, der diese Akten überprüft. Und der muß auch bezahlt werden. Wir haben unsere Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, daß die Landesfremdenverkehrsämter immer wieder behaupten, sie hätten viel zu wenig Geld um ihren Aufgaben nachkommen zu können, daß die Region die Beiträge viel zu knapp bemißt, damit sie ihren Aufgaben nachkommen könnten. In der Provinz Bozen haben wir als Landesausschuß auch dem Landesfremdenverkehrsamt schon einige Jahre einen wesentlichen Beitrag gegeben, damit es eben diesen Aufgaben nachkommen kann. Also ich hoffe schon, daß nicht diese Beiträge, die wir als Land geben, hergenommen werden müssen, um diesen Aufgaben des delegierten Gesetzes nachzukommen. Die Region müßte, vielleicht auch auf Grund einer Bestimmung die in dieses Gesetz hineinkommt, irgendwie für die Spesen aufkommen und sagen, daß sie auch für die Spesen dieses delegierten Gesetzes aufkommt. Das finde ich für richtig.

(In sede di commissione legislativa ho avanzato la proposta di delegare queste facoltà alle Giunte provinciali. La mia proposta è stata respinta con 4 voti a favore e 4 contrari. Fra i 4 voti a tavore della delega agli Enti Provinciali per il Turismo c'era anche quello del Presidente, perciò questa tesi ha prevalso. La commissione ha dunque votato con 4 voti a favore e 4 contrari per la delega agli Enti Provinciali per il turismo. Già allora si era presentata la questione che gli Enti turismo non erano in condizione di dare un giudizio tecnico sui progetti loro sottoposti in base a questa legge e con ciò era loro impossibile anche valutarli.

Oggi siamo ad un punto tale da delegare agli Enti Provinciali per il Turismo facoltà di cui sappiamo che non potranno fare uso. L'Assessore sostiene ora che forse sarebbe possibile risolvere tutto se ci fosse un qualunque geometra che espletasse queste funzioni presso gli enti turismo. Io sono dell'avviso che dovrebbe almeno trattarsi di un ingegnere; i progetti sono infatti di gran mole ed un geometra non potrebbe né giudicarli né valutarli giustamente data la sua limitata competenza. L'Assessore Albertini propone ora di inviare un tecnico della Giunta provinciale, in accordo con la stessa, per espletare tali funzioni di controllo. Non so proprio a che titolo la Giunta provinciale dovrebbe farlo; infatti è norma generale che l'ente delegante una legge ad un altro ente provveda anche alle spese derivantine. La Regione delega quindi gli Enti turismo e la Giunta provinciale, che con queste leggi non ha nulla a che fare, dovrebbe accollarsi le spese della loro amministrazione.

Mi sembra dunque assurdo che la Giunta

provinciale si addossi le spese di una legge delegata agli enti Provinciali per il Turismo; eventualmente dovrebbe essere la Regione quella che si assume le spese. Vorrei ancora dire, sempre rimanendo nell'argomento spese, che appunto da una legge delegata come questa scaturiscono le spese e che l'Ente turismo avrà bisogno di almeno un impiegato in più per il controllo degli atti, impiegato che dovrà essere pagato. Dalle nostre esperienze degli ultimi anni sappiamo che gli Enti turismo affermano sempre di avere a disposizione fondi insufficienti per assolvere i loro compiti, che la Regione assegna loro contributi troppo magri. In provincia di Bolzano la Giunta provinciale eroga già da alcuni anni notevoli contributi agli Enti turismo affinché questi possano adempiere alle loro finalità. Spero dunque che non si debbano usare proprio i contributi della Provincia per finanziare dei compiti derivanti da una legge in delega della Regione. Alle spese derivanti dovrebbe provvedere la Regione, anche in base ad una disposizione da inserire nella legge stessa, con una dichiarazione corrispondente. Ciò mi sembrerebbe giusto).

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): I consiglieri della Volkspartei hanno presentato una proposta di ritiro della legge, per un ripensamento su di essa. Pare difficile accogliere questa proposta, data l'urgenza che esiste indubbiamente di decidere. D'altra parte però, se tale urgenza non fosse assoluta e se la Giunta si impegnasse alla revisione del testo del provvedimento entro un tempo brevissimo, mi sentirei di votare anch'io a favore della proposta di rinvio: perché bisogna riconoscere che la delega agli enti provinciali del turismo introduce impegni che non sono stati sufficientemente esaminati, con tutti

i problemi di natura pratica che da questa delega derivano. Il cons. Odorizzi ha già sottolineato le difficoltà enormi che si presentano nelle varie fasi del passaggio delle pratiche: ora l'Assessore ci parla addirittura di distaccare dei tecnici della Regione presso gli enti provinciali del turismo. Mi pare pacifico che fra ente delegante ed ente delegato si stabilisce un rapporto che non consenta contemporaneamente le evidenti funzioni di controllo e le consulenze, dalle quali nascerebbero corresponsabilità non chiaramente definibili: si mischierebbero corresponsabilità che vanno invece ben distinte, si farebbero nascere casi che renderebbero impossibile ogni intervento, anche quando fosse necessario. Altra questione ancora: esiste, ci è stato detto, un progetto di legge sull'ordimento degli enti provinciali del turismo - ne è stato accennato anche nella relazione di bilancio -, che dovrebbe essere sottoposto al Consiglio a non lontana scadenza; ebbene, in questo disegno di legge, quale sarà la figura degli Enti provinciali del turismo? E non mettiamo ora, con questa norma, il carro davanti ai buoi? Non sappiamo che cosa faremo ed affidiamo ad essi materie e competenze in un settore che ad essi, finora, non tocca e che è indubbiamente molto importante? Mi pare che, se è possibile avere, dalla Giunta ed anche dal Consiglio regionale, l'impegno che fra pochi giorni il disegno di legge sarà ripresentato alla discussione consiliare, non sarebbe male che la Giunta ritirasse il provvedimento, per procedere ad un riesame di tutta la materia.

PRESIDENTE: Il cons. Schatz ha presentato una formale proposta di sospendere la trattazione del disegno di legge, perché sia riportato in Consiglio modificato.

> Chi chiede la parola su questa proposta? La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Noi avevamo proposto un disegno di legge alla Commissione, che aveva una sua impostazione, che risolveva i problemi pratici ed operativi. È stata la Commissione, non la Giunta, a decidere la delega agli Enti provinciali del Turismo; in base a questa decisione della Commissione, la Giunta ha predisposto una serie di emendamenti, che erano diversi a seconda se il Consiglio avesse deciso la delega alle Province od agli Enti provinciali del Turismo; e questi emendamenti corrispondevano alle situazioni ed alle capacità operative degli Enti provinciali del turismo, mantenendo alla Regione il compito dell'accertamento tecnico per quanto riguarda i progetti. È stata sollevata allora la questione della lunghezza delle procedure: per evitare che le pratiche dovessero andare e tornare dagli EPT alla Regione, abbiamo consentito, e ciò è stato già deliberato anche dall'on. Consiglio, che spetti agli enti provinciali del turismo la concessione del contributo ed anche quanto tocca l'esame tecnico dei progetti nella fase di accertamento. Ora è sorta la questione se gli Enti provinciali del turismo abbiano una struttura idonea all'assolvimento di questo compito. Ciò doveva, veramente, essere affacciato prima: a parte ciò, il Consiglio, in materia, ha già deciso implicitamente con la approvazione dei precedenti articoli. Io propongo che - quando presso gli EPT non esistano funzionari idonei a questi compiti —, che la Regione venga loro incontro con un comando di personale dipendente dalle Giunte provinciali o dalla Giunta regionale, nei settori tecnici. Sentiremo dagli Enti provinciali del turismo se ciò sarà necessario o meno: si tratta di un modo di risolvere le possibili difficoltà. Non penso che il problema della mancanza di personale idoneo che potrebbe verificarsi, possa giustificare il rinvio in Commissione del disegno di legge:

si tratta di una difficoltà che, qualora si verifichi, può essere superata con un atto amministrativo da parte della Regione o delle Province.

Se vi saranno, da parte degli EPT, delle spese, provvederemo al rimborso; se, invece. gli Enti del turismo troveranno altra soluzione idonea, tanto meglio. Vorrei anche ricordare che questo disegno di legge giace davanti alle Commissioni da tre mesi o da cinque: e non ha bisogno certamente di un nuovo rinvio per la revisione della materia tutta; se il provvedimento torna in Commissione, bisognerà ancora decidere se la delega va fatta agli Enti provinciali del turismo o alle Giunte provinciali; mi pare, in sostanza, che ci ritroveremo nella stessa situazione d'ora. La Giunta regionale si riserva — se vi saranno —, di risolvere eventuali difficoltà sul piano amministrativo; chiede che si proceda nell'esame del provvedimento.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente avv. Rosa).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Mich haben die Ausführungen des Herrn Assessors nicht überzeugt. Denn es erscheint mir irgendetwas unklar, warum man zu einer Delegierung schreiten soll, zunächst die Materie einer Körperschaft delegiert, die dann für die Arbeit nicht vorbereitet ist und, damit diese Körperschaft die Materien tatsächlich bewältigen kann, auch noch das Personal delegieren muß. Das ist ja eigentlich der Unsinn der Delegierung. Denn die Delegierung soll doch etwas bewirken, nämlich daß die Entscheidungen näher an den Interessierten herangerückt werden, d.h. an eine Körperschaft, die besser befähigt ist, weil sie näher am Interessierten

heran ist und weil sie eben über diese Mittel und über das Personal verfügt. Es ist klar zum Beispiel haben wir eine solche Delegierung bei dem Gesetz über die Renten für ältere Arbeitnehmer gemacht; die Durchführung ist delegiert worden an die Gemeindefürsorgeämter, weil man sich gesagt hat, die Gemeindefürsorge ist in erster Linie in der Lage die Entscheidungen zu treffen, weil sie die persönlichen Verhältnisse kennt. Es ist unsinnig, wenn der Akt an eine Körperschaft geht, vielleicht an den Regionalausschuß oder an den Landesausschuß, wo man die persönlichen Verhältnisse nicht kennt; gerade bei den älteren Arbeitnehmern kam es ja darauf an festzustellen, ob er wirklich bedürftig ist oder nicht. Die Materie wurde also der Gemeindefürsorge delegiert, weil sie imstande ist diese Entscheidungen am besten und am gerechtesten zu treffen. Anders ist es hier. Hier stellt sich heraus, daß zwar die Kommission gewillt war, eine solche Delegierung vorzunehmen, daß anscheinend in dieser Kommission eine Unklarheit darüber herrscht, an welche Körperschaft diese Materie delegiert werden soll. Und nun ist im Rahmen der Kommission eine Entscheidung getroffen worden, dies an die Enti provinciali zu delegieren. Im Rahmen der Diskussion — wir haben dies gerade beim vorvorhergehenden Artikel gesehen - stellt sich heraus, daß ja hier technische Überprüfungen notwendig sind, daß also die Fremdenverkehrsämter technisch nicht in der Lage sein werden diese Arbeit zu vewältigen, zumal die Arbeit ja auch weit über ihren natürlichen Arbeitsbereich hinausgeht. Das Fremdenverkehrsamt hat einen bestimmten Bereich seiner Arbeit, für den dieses Fremdenverkehrsamt zuständig ist. Mit diesem Gesetz wird der Wirkungsbereich des Fremdenverkehrsamtes ja weit über den natürlichen und ihm zustehenden Arbeitsbereich hinaus erweitert. Es stellt sich also

heraus, daß das fast nicht möglich ist. Aus diesem Grunde allein schon ist es notwendig. die Behandlung des Gesetzes wieder an die Kommission zurückzuverweisen und der Kommission zu sagen, sie möchte das noch einmal überlegen und eine andere Entscheidung treffen, weil man andererseits doch der Meinung ist, daß eine Delegierung an die Provinzen, die ja die zuständigen Stellen sind und auch die Überwachung der Fremdenverkehrsämter haben, eine gute Lösung darstellt, während die Delegierung an die Fremdenverkehrsämter eine derartige Komplizierung mit sich bringen wird, daß wahrscheinlich das Gesetz nur sehr schwer und sehr schwerfällig gehandhabt werden kann. Ich bitte also diese Überlegungen zu unterstützen und tatsächlich die Behandlung dieses Gesetzes noch einmal an die Kommission zurückzuverweisen.

(Le dichiarazioni dell'Assessore non mi hanno convinto perché c'è qualcosa che mi sembra poco chiaro: perché bisogna delegare una materia ad un ente impreparato e che deve ancora procurarsi il personale adatto per essere all'altezza del compito? Questo è addirittura il « nonsenso » della delega. Scopo di questa dev'essere infatti quello di portare le decisioni più vicine agli interessati, di affidarle cioè ad un ente più atto perché più vicino all'interessato e perché già dispone di mezzi e personale. Lo scopo è chiaro: abbiamo per es. delegata la legge sull'assegno ai vecchi bisognosi, o meglio la sua applicazione, agli enti comunali di assistenza perché ci si è detto che questi sarebbero stati meglio in grado di decidere conoscendo le diverse condizioni degli assistiti. Sarebbe insensato delegare una materia ad un ente, per es. alle giunte regionale e provinciale, che non conosce la situazione dei singoli assistiti mentre appunto in questo caso si trattava di stabilire le effettive necessità dei lavoratori anziani. La materia è stata dunque

delegata agli enti assistenziali del Comune, gli unici in grado di prendere una giusta decisione.

Qui la cosa si presenta diversamente: la commissione era disposta a delegare tali funzioni, pur essendo in forse a favore di chi, ed aveva da ultimo deciso di investirne gli Enti Provinciali per il Turismo. Nel corso della discussione — lo abbiamo già visto all'articolo precedente — si è constatato che in questo caso sono necessari soltanto degli accertamenti tecnici; gli EPT cioè non sono in grado, dal punto di vista tecnico, di adempiere tale compito anche perché esso sorpassa il loro campo di competenza naturale. Gli Enti Provinciali per il Turismo hanno infatti altri incarichi. Con questa legge il campo di azione dell'Ente Provinciale Turismo viene allargato ben al di là del campo di lavoro naturalmente spettantegli. Ne risulta che questa delega è quasi impossibile ed anche per questa sola ragione sarebbe opportuno riportare il disegno di legge in commissione e farlo riesaminare prendendo possibilmente un'altra decisione. Questo perché siamo del parere che una delega alle Province, che rappresentano del resto gli uffici competenti e che hanno pure il controllo sugli stessi Enti Provinciali per il Turismo, sarebbe una buona soluzione del problema mentre la delega agli EPT costituirebbe una complicazione tale da rendere probabilmente difficilissima e pesantissima l'applicazione della legge. Vi prego di appoggiare queste considerazioni e di rinviare la legge alla commissione per una ulteriore trattazione).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Schatz.

SCHATZ (S.V.P.): Es ist wahr, daß in der Kommission auf Grund einer Abstimmung beschlossen wurde, daß die Delegierung an die Landesfremdenverkehrsämter übertragen werden sollte. Wir sind aber auch in der Kommission der Meinung gewesen, daß die technischen Aufgaben beim Regionalassessorat bleiben sollen. Auf Grund der Interventionen vom Kollegen Odorizzi wurde vom Ausschuß eine ganz andere Formulierung im Art. 4 vorgesehen. Und das ist eben in Widerspruch mit der Auffassung der Kommission. Infolgedessen habe ich auf Grund dieses Abstimmungsergebnisses des Plenums und auf Grund des Art. 4 den Antrag gestellt, daß man jetzt vielleicht doch zur Einsicht kommen möge, vorläufig dieses Gesetz zurückzuziehen und das ganze Problem der Delegierung neu aufzuwerfen. Ich glaube, daß wir innerhalb dieser Woche noch zu Abstimmung dieses Gesetzes im Plenum kommen könnten, wenn dieses Gesetz an die zuständige Kommission zurückverwiesen wird. Infolgedessen möchte ich meinen Antrag weiterhin aufrechterhalten und ersuche den Präsidenten meinen Antrag zur Abstimmung zu bringen.

(È vero che la commissione ha votato in favore di una delega della materia agli Enti Provinciali per il Turismo; anche in sede di commissione noi eravamo però del parere che la parte tecnica riguardante la competenza dovesse rimanere all'Assessorato regionale. Dopo gli interventi dell'avv. Odorizzi la Giunta ha previsto tutt'altra formulazione dell'articolo 4 e ciò è in contraddizione col parere espresso dalla commissione. In seguito a ciò ed in base ai risultati della votazione in seduta plenaria, come pure in base all'art. 4, ho proposto che ci si convinca forse a ritirare provvisoriamente la legge per riesaminare di nuovo tutto il problema della delega. Credo che potremo arrivare alla votazione della legge in assemblea plenaria ancora entro questa settimana, pur rinviando il disegno di legge alla commissione competente. Per questo insisto sulla mia proposta e chiedo al Presidente che sia messa ai voti).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Le argomentazioni che sono state svolte dall'una e dall'altra parte sono tutte convincenti. Mi pare tuttavia indubbio che gli Enti provinciali del turismo non possiedono alcuna attrezzatura dal punto di vista tecnico. La soluzione del comando del personale, che il signor Assessore ha prospettato, può anche allettare; ma dobbiamo chiederci: dall'ufficio tecnico regionale, chi potrà essere comandato? Non un geometra, ritengo; e mi pare difficile che sia possibile comandare un ingegnere. Un geometra, d'altra parte, non sarebbe sufficiente, dato che potrebbe trovarsi a dover dare pareri tecnici su progetti per centinaia di milioni e mi pare non potrebbe avere la competenza sufficiente a tranquillarci sulla eventuale decisione presa da lui su lavori di notevole importanza. Allora la soluzione che viene prospettata dalla formulazione dell'Assessore, diventa astratta. Ci vogliono, infatti, gli organismi tecnici idonei. Vista la difficoltà della Regione, chiediamoci se sia possibile che tali tecnici siano forniti dagli uffici tecnici delle Province. Possono le Province far questo? Per quanto riguarda almeno la Provincia di Bolzano, sono certo che no: viene continuamente conclamata la insufficienza del personale di fronte ai compiti istituzionali della Provincia. Penso, invece, che se la legge fosse delegata alle Province, esse potrebbero certamente trovare il personale tecnico: ed è chiaro che avremmo maggiori garanzie. Ci sono argomenti pro e contro l'una e l'altra delle soluzioni; ma tutto considerato, la proposta della S.V.P. mi pare ancora la migliore: rinviamo di qualche giorno per un riesame. Io voterò a favore del rinvio, se sarà assunto l'impegno alla ripresentazione della legge quanto prima.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Per quanto riguarda la possibilità degli Enti provinciali del turismo, la loro vicinanza agli interessi del turismo, la capacità di valutazione delle domande, mi pare proprio che siamo di fronte al più idoneo degli strumenti che può esserci offerto.

Il cons. Wahlmüller ha citato il caso della delega agli Enti comunali di assistenza per la legge a favore dei vecchi bisognosi: ebbene, mi pare che proprio questo precedente — l'essersi rivolti all'organismo maggiormente vicino alla materia — deponga a favore della delega agli Enti provinciali del turismo, che sono, senza possibilità di dubbio, gli enti più vicini agli interessi di questo settore. Essi, infatti, comprendono i rappresentanti di tutte le aziende autonome, comprendono esperti del turismo che dovrebbero essere veramente tali e che sono designati dalle Giunte provinciali, comprendono i rappresentanti degli albergatori. quelli delle Province. Ripeto che, per quanto riguarda l'individuazione degli interessi del turismo, non può esistere un organismo più idoneo degli Enti provinciali del turismo. La questione tecnica, qualora si presenti, è risolvibile sul piano amministrativo: non capisco quale differenza strumentale esista, non capisco come si giunga, su ciò, a questioni sostanziali, ad un discorso di fondo, attraverso uno strumento procedurale non idoneo; perché, signori consiglieri, in materia, si è già deliberato. Questa discussione bisognava farla all'art. 2. E, considerato che gli interessi turistici sono sicuramente salvaguardati, mi pare proprio possibile che gli ulteriori problemi eventuali siano risolti in via amministrativa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S. V. P.): Es stimmt selbstverständlich formell einzuwenden, daß die Abänderungsanträge beginnend vom Art. 2 hätten eingebracht werden müssen. Und es hat ja ein Abänderungsantrag der Südtiroler Volkspartei vorgelegen, der die Delegierung auf die Provinzen vorgesehen hatte und der nicht rechtzeitig vorgelesen wurde. Daher gibt es jetzt selbstverständlich keine andere Möglichkeit als die, entweder beim Gesetz zu bleiben oder es zurückzuziehen und in die Kommission rückzuverweisen. Es sind verschiedene Argumente gebracht worden, warum es besser wäre, eine Übertragung dieser Befugnisse auf die Provinzen anstatt auf die Landesfremdenverkehrsämter vorzusehen. Der Assessor hat dann geantwortet, daß die Landesfremdenverkehrsämter, wie es in Bozen der Fall ist, einen Verwaltungsrat haben, der sehr umfangreich ist und in dem die Kurverwaltungen alle vertreten sind, ebenso die Kategorien die hier interessiert sind. Aber warum eigentlich dieser Antrag, der auch in der Kommission von der Südtiroler Volkspartei gestellt wurde? Ich möchte die wesentliche Begründung dieses Antrages noch einmal zusammenfassen und dazu auch noch einen anderen Grund anführen: Dieses Gesetz — es ist von jemand anderem schon geltend gemacht worden - hat in verschiedenen Artikeln eine Fassung, die unbedingt zu Schwierigkeiten Anlaß geben wird unabhängig von der Frage der Delegierung. Ich weise hin auf den Art. 3, der absolut unklar gefaßt ist, der wohl zur Rückverweisung des Gesetzes führen muß, ferner auf den Art. 5, auf den Art. 2 und 3, auf den Art. 7, der noch nicht behandelt ist. Es sind da Formulierungen, die einer rechtlichen Überprüfung einfach nicht standhalten. Das ist eines. Das andere ist: Es geht nicht darum — das möchte ich betonen —, daß, sofern von Delegierungen von seiten der Region die Rede ist, nun alles

pag. 30

und immer auf die Provinzen delegiert werden muß. Es heißt ja im Autonomiestatut im Art. 14, daß auch andere örtliche Körperschaften delegiert werden. Dabei entsteht selbstverständlich die Frage, was unter örtlichen Körperschaften verstanden werden soll. Und es ergibt sich eigentlich auf Grund der heutigen Diskussion, daß diese örtlichen Körperschaften eine echte Autonomie haben müssen, um delegierte Funktionen ausüben zu können, was man vom Landesfremdenverkehrsamt nicht sagen kann. Dabei möchte ich als ein Argument, das bisher nicht gebracht worden ist, sagen: Wir wissen doch alle, daß die Landesfremdenverkehrsämter von der Region und von der Provinz finanziert werden und sie mit ihren eigenen Einkünften nicht auskommen. Diesen selben Körperschaften soll dan der Hotelkredit delegiert werden. Auf der anderen Seite wissen wir, daß gerade auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs beide Provinzen — ich nehme an. auch die Provinz Trient -, Fremdenverkehrsassessorate eingerichtet haben, welche bereits von der Region umfassende Funktionen delegiert erhalten haben, angefangen von der Aufsicht über das Landesfremdenverkehrsamt, über die Kurverwaltungen, die Beitragsgewährung an die Kurverwaltungen, an die Verschönerungsvereine und daß wir jüngst auch ein Gesetz über die Beitragsgewährung anderer Art verabschiedet haben, die mit dem Fremdenverkehr zusammenhängt. Es ist daher so, daß die Provinzen im Rahmen ihrer Fremdenverkehrsassessorate bereits in die Lage versetzt und gezwungen sind, eine Art Fremdenverkehrspolitik zu betreiben und eine Zusammenschau der Erfordernisse des Fremdenverkehrs - sei es was die öffentlichrechtlichen Einrichtungen betrifft, sei es was die privaten Fremdenverkehrsinteressenten betrifft -, zu pflegen hat. Ich wäre daher auch deswegen der Ansicht, daß der Ausschuß sich diese Frage noch einmal überlegt; er soll zu einer wohldurchdachten Lösung gelangen. Aber ich glaube, es steht aus allen diesen Gründen wirklich dafür das Gesetz, wenn es auch noch so lange in der Kommission gelegen ist, ein paar Tage noch einmal durch die Kommission durchzuschleusen, um diese Frage zu klären und um gewisse Fassungen, die bereits abgestimmt sind, besonders den Art. 3, noch einmal zu überprüfen.

(Formalmente è senz'altro giusto obiettare che le proposte di emendamento avrebbero dovuto essere presentate a cominciare dall'art. 2: una proposta di emendamento della S.V.P., che prevedeva la delega alle Province, esisteva e non è stata letta tempestivamente. Naturalmente non c'è ora nessun'altra possibilità che attenersi alla legge così com'è o ritirarla e rimandarla alla commissione. Sono stati portati diversi argomenti in favore della delega di tali facoltà alle Province invece che agli Enti Provinciali per il Turismo.

L'Assessore ha risposto poi che questi, come per es. succede a Bolzano, possiedono un Consiglio di amministrazione molto vasto, in cui sono rappresentate tutte le Aziende autonome di soggiorno e le categorie interessate al turismo. Il perché di questa proposta, presentata dalla S.V.P. anche in sede di commissione? Vorrei nuovamente riassumere le ragioni fondamentali di tale proposta ed aggiungerne un'altra: Questa legge — già qualcuno lo ha fatto notare —, presenta in molti articoli una formulazione che porterà indubbiamente a delle difficoltà, indipendentemente dalla questione della delega. Mi richiamo all'art. 3, la cui formulazione è senz'altro oscura, che porterà al rinvio della legge; inoltre all'art. 5, agli artt. 2 e 3 ed all'art. 7 non ancora esaminato. Si riscontrano qui delle formulazioni che semplicemente non reggono ad un controllo giuridico. Questa è una delle ragioni: l'altra è che non

si tratta — e vorrei sottolinearlo —, di dover delegare sempre tutto alle Province quando si tratta di deleghe della Regione.

L'art. 14 dello Statuto di autonomia dice che la delega può farsi anche ad altri enti locali e da ciò nasce logicamente il problema di che cosa si intenda per ente locale. Dalla discussione odierna si può dedurre che questi devono avere una vera e propria autonomia per poter esercitare funzioni delegate, ciò che non si può dire degli Enti Provinciali per il Turismo. Vorrei ancora aggiungere un'argomentazione che fin'ora non è stata portata: siamo tutti al corrente del fatto che gli Enti Provinciali Turismo sono finanziati dalla Regione e dalle Province perché le loro entrate non sono sufficienti. A questi enti si vorrebbe poi delegare il credito alberghiero! D'altra parte sappiamo che proprio nel campo del turismo entrambe le Province - credo che anche la Provincia di Trento lo abbia fatto — hanno costituito degli assessorati al turismo che già hanno la delega della Regione in notevoli competenze, cominciando dal controllo appunto sugli Enti Provinciali Turismo e sulle Aziende autonome di soggiorno, sulla concessione di contributi a queste ultime ed alle Pro Loco. Di recente abbiamo congedata inoltre una legge sulla concessione di contributi di altra specie, legge che però è in relazione con il turismo. Le Province sono quindi già da ora in condizione di esercitare — anzi ne sono obbligate —, una specie di politica turistica nei limiti dell'Assessorato competente; devono inoltre tener d'occhio il panorama delle necessità del turismo, sia per quanto riguarda le istituzioni di diritto pubblico sia per quanto riguarda i privati interessati al turismo. Anche per questo sarei del parere che la Giunta dovrebbe riesaminare la questione ed arrivare ad una soluzione ben ponderata. Credo però che tutte queste ragioni siano in favore di una veloce revisione — un paio di giorni —, da parte della commissione, anche se questa si è occupata tanto a lungo della legge, affinché la questione venga chiarita e si controlli ancora una volta anche la formulazione degli articoli già approvati, specialmente quella dell'art. 3).

PRESIDENTE: Ora dovrei mettere in votazione la proposta fatta dal cons. Schatz, di restituire la legge alla Commissione.

A me pare che questo sia improponibile, antiregolamentare.

Io direi di votare ora l'art. 5, una votazione che avrebbe un duplice, chiaro significato: se l'articolo è accettato, si va avanti, se è respinto, il disegno di legge viene rinviato alla Commissione.

La parola al cons. Schatz.

SCHATZ (S.V.P.): Unter diesem Aspekt muß ich erklären, daß wir unseren eingebrachten Abänderungsantrag zu Art. 5 aufrechterhalten, und zwar verlangen wir mit unserem Antrag, daß der Art. 5 wie er vom Ausschuß vorgeschlagen wurde bleiben möge. Ich bestehe darauf, daß dann unser Antrag zur Abstimmung kommt.

(Allora devo dichiarare che noi manteniamo la nostra proposta di emendamento all'articolo 5, cioè chiediamo che questo articolo rimanga nella versione proposta dalla Giunta. Chiedo che la nostra proposta venga messa ai voti).

PRESIDENTE: Si tratta di una prassi del tutto nuova, ma facciamolo pure.

Metto in votazione la proposta del cons. Schatz: è respinta a maggioranza con 18 voti contrari, 15 favorevoli, 6 astenuti.

Pongo ora in votazione l'art. 5, già letto: è approvato a maggioranza.

Art. 6

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- per l'esercizio 1963 lire 20 milioni;
- per l'esercizio 1964 lire 30 milioni.

La somma complessiva di lire 750 milioni occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione — Rubrica Turismo —, come segue:

- nell'esercizio 1963 lire 20 milioni;
- negli esercizi dal 1964 al 1977 lire 50 milioni;
- nell'esercizio 1978 lire 30 milioni.

All'onere di lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Il riscontro dei provvedimenti emanati dagli EE.PP.TT. ai sensi dell'art. 2, è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'ufficio di ragioneria della Regione.

La Giunta propone di aggiungere il seguente comma: « Per i provvedimenti emanati dall'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, il riscontro è effettuato a Bolzano ».

MITOLO (M.S.I.): Da quale ufficio? Bisogna chiarire che sarà una sezione staccata della Ragioneria regionale.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'art. 6 e sull'emendamento preletto? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Gerade dieser Abanderungsantrag des Regionalausschusses beweist noch einmal, wie es unsinnig war, diese Delegierung an die Fremdenverkehrsämter vorzunehmen. Also vom regionalen Rechnungsamt, Zweigstelle Bozen, werden hier die Erhebungen vorgenommen und wird alles verbucht, das heißt, daß vom Fremdenverkehrsamt die ganzen Beschlüsse herübergeschickt werden müssen ins Landhaus. Hier muß man alles verbuchen, dann müssen sie wieder hinübergehen zum Fremdenverkehrsamt. Und wenn man mal soweit ist, daß die Liquidierung vorgenommen wird, dann wird sie in Trient drunten beschlossen und alles muß wieder heraufgeschickt werden nach Bozen, damit hier alles in Ordnung gebracht wird. Soweit sind wir heute mit dieser Delegierung gekomkomen. Ich bin überzeugt, daß die Delegierung in einer solchen Form doch ein Unsinn gewesen ist und daß es immerhin das Beste gewesen wäre, wenn man das Gesetz zurückgezogen hätte und die Delegierung auf die Provinzen vorgenommen hätte.

(Proprio questo emendamento della Giunta regionale dimostra di nuovo l'assurdità della delega agli Enti Provinciali per il Turismo. L'Ufficio ragioneria regionale di Bolzano dovrà dunque fare le rilevazioni e registrare tutto, cioè gli Enti Provinciali Turismo dovranno inviare tutte le delibere al palazzo della provincia. Dopo la registrazione bisognerà restituire gli atti agli Enti turismo stessi e quando finalmente si arriverà alla liquidazione, questa sarà decisa a Trento ed in seguito tutti gli atti dovranno venir rispediti a Bolzano per la registrazione definitiva. A questo siamo giunti con la delega: sono persuaso che in questa forma essa sia stata un'assurdità e che la soluzione migliore sarebbe stata il ritiro del disegno di legge e la delega alle Province).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Vorrei osservare che in base al regolamento, non è possibile sindacare, da parte dei signori consiglieri, le decisioni del Consiglio regionale; e precisare che ci troviamo di fronte ad una delibera del Consiglio regionale. Ciò premesso, osservo che l'emendamento proposto dalla Giunta costituisce una facilitazione, non una complicazione delle procedure. Non è giusto dire che si tratta di complicazioni. Non è nemmeno esatto far ritenere che se si fosse attuata la delega alle Province, non ci sarebbe stato il riscontro. Ci sarebbe stato, da parte della Ragioneria generale della Provincia, ed avrebbe ugualmente richiesto il suo tempo. Il fatto che, anziché dalla Ragioneria provinciale, il riscontro sia effettuato da quella regionale, non mi pare possa rappresentare una perdita di tempo: c'è solo una differenza di sede, di forse dieci metri, ed una differenza di funzionari, che dobbiamo però ritenere ugualmente competenti, premurosi e capaci, almeno fino a prova contraria...

DALSASS (S.V.P.): Ma la liquidazione?

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): È un atto puramente amministrativo, non rappresenta alcun intralcio, alcun fastidio procedurale. Si tratta di un atto esecutivo: basterà una lettera e la decisione non dovrà nemmeno essere registrata dalla Corte dei Conti.

DALSASS (S.V.P.): Ma deve venire alla Ragioneria di Bolzano?

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): No, non deve venire alla Ragioneria. Lei desidera forse un emendamento

in questo senso? Non è colpa della Giunta se la Presidenza non ha messo in discussione l'emendamento del Consiglio. Non l'abbiamo sentito leggere, e quindi per la Giunta non esisteva.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? No.

Pongo ai voti l'emendamento della Giunta: è approvato a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 6 così emendato: è approvato a maggioranza.

Sono stati proposti degli emendamenti aggiuntivi, a firma Schatz, Benedikter, Brugger.

SCHATZ (S.V.P.): È in contrasto con quanto già deliberato dal Consiglio.

PRESIDENTE: Allora, li ritirate? Altrimenti io devo leggerli.

Gli emendamenti sono ritirati.

Art. 7

Gli immobili finanziati ai sensi dell'art 1 della presente legge restano vincolati per anni 15.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliherazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, il mutamento della destinazione prima della scadenza del periodo di cui sopra, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. Il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti, salvo, nel caso di esecuzione forzata, l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 3.

È posto ai voti l'art. 7: è approvato a maggioranza.

Leggo ora gli artt. 8, 9, 10 di nuova formulazione, proposti dalla Giunta regionale.

Art. 8

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Chi chiede la parola sull'art. 8? Nessuno.

È posto ai voti l'art. 8: approvato a maggioranza.

Art. 9

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge od alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'organo di controllo di legittimità ed all'Ente provinciale per il turismo competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli Enti provinciali per il turismo nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Chi chiede la parola sull'art. 9? Nessuno. È posto ai voti l'art. 9: approvato a maggioranza.

Art. 10

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni, dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Chi chiede la parola sull'art. 10? Nessuno.

È posto ai voti l'ar. 10: approvato a maggioranza.

C'è un altro emendamento, che verrà a costituire l'art. 11, proposto dai cons. Dalsass, Benedikter e Schatz, che ora leggo:

Art. 11

L'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge resta a carico della Regione.

Il relativo ammontare viene liquidato annualmente dalla Giunta regionale, in misura forfettaria, a favore di ciascun Ente provinciale per il turismo, a carico di apposito stanziamento nel bilancio regionale.

La Giunta è d'accordo? Si.

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno.

È posto ai voti l'art. 11: approvato all'unanimità.

Nessuno prende la parola per dichiarazione di voto?

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 39 - 23 sì, 11 no, 5 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Punto 5 dell'Ordine del giorno: « Mozione dei consiglieri regionali Nardin, Nicolodi, Canestrini e Raffaelli, riguardante l'aumento dei prezzi nel settore dei prodotti ortofrutticoli ed alimentari ».

Il Consiglio regionale, dinanzi al grave aumento dei prezzi che da tempo si registra nel Trentino-Alto Adige particolarmente nel settore dei prodotti ortofrutticoli ed alimentari; interpretando al riguardo il diffuso e giustificato malcontento ed il crescente allarme dei cittadini della Regione;

conscio che adeguate misure devono finalmente essere adottate da parte dei competenti organi governativi, regionali e locali per tutelare gli interessi dei consumatori e dei produttori contro le attività speculative che hanno pregiudicato e pregiudicano seriamente le possibilità economiche dei lavoratori e dei ceti popolari in generale;

delibera

di dare mandato alla Giunta regionale di prendere con sollecitudine l'iniziativa, in accordo con le Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, con i Comuni e con le Camere di Commercio, di istituire nel Trentino e nell'Alto Adige apposite commissioni aventi il compito di condurre un'aggiornata inchiesta e uno studio sul fenomeno dell'aumento dei prezzi nella Regione dal 1962 ad oggi, da cui ricavare concreti elementi e indicazioni per:

- 1) condurre una efficace, permanente e coordinata azione contro il carovita;
- 2) adeguare conseguentemente la organizzazione commerciale nella Regione;
- 3) avanzare eventuali proposte e richieste al Parlamento e al Governo.

In tali commissioni dovranno essere adeguatamente rappresentate le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei contadini, del movimento cooperativo, insieme ai rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, degli enti economici locali.

La parola al cons. Nardin per l'illustrazione.

NARDIN (P.C.I.): Ci sarebbe materia, qui, per un lungo discorso. Anche in questi giorni, autorevoli dichiarazioni degli uomini del centro sinistra hanno affermato compito di immediata urgenza per il nuovo Governo, quello della lotta all'aumento dei prezzi. Mi rifaccio alle dichiarazioni di ieri dell'on. Saragat. Dobbiamo giungere a questa constatazione: che non siamo più di fronte ad un fenomeno congiunturale, ma ad una componente ormai costante della vita economica della Nazione.

Per questo si tende ad impegnare — e staremo a vedere fino a qual punto — la considerazione fondamentale sulla politica economica generale del Governo, nella lotta contro il caro vita. Ci troviamo di fronte a questa constatazione di fatto: l'aumento del costo della vita è una costante del sistema economico nostro; perciò ne discende la necessità di adeguate iniziative. La Regione, le Province, gli enti locali, possono fare qualche cosa in questo campo? Osservando le competenze — ed anche prescindendo da esse —, noi dobbiamo rispondere affermativamente: la Regione, le Province, i Comuni, gli enti rappresentativi dei lavoratori, le organizzazioni cooperative possono, devono anzi impegnarsi in un esame del fenomeno, come si è manifestato e come si manifesta l'aumento del costo della vita, per vedere se e come si possa impostare una politica che questo fenomeno fronteggi, per studiare quanto si può proporre al Governo ed al Parlamento. Non vi è dubbio che non possiamo considerare quello del carovita un fenomeno a se stante, ma dobbiamo inquadrarlo in un mutamento generale della vita economica. Senza adeguata riforma della struttura agraria del nostro Paese, non sarà possibile realizzare questa fondamentale politica di difesa dell'economia nazionale: perché la difesa del consumatore, significa nello stesso tempo difesa della economia nazionale. E così dovrebbe essere detto del problema della casa, settore nel quale si verificano ugualmente paurosi aumenti dei costi: non sarà possibile una adeguata azione contro la speculazione edilizia, non sarà possibile una politica urbanistica adeguata, una lotta contro i proprietari dei terreni, senza una politica che consenta l'esproprio delle aree che siano necessarie e sufficienti ad una politica edilizia popolare; senza questo mai avremo una politica quale noi la auspichiamo. Fino a che resteranno in vigore le attuali organizzazioni di mercato, è evidente che gli squilibri che stiamo lamentando, continueranno a verificarsi. Occorre mutare profondamente, nella politica economica generale; sono state le incertezze e le insufficienze nel campo economico del passato, a creare la migliore delle situazioni nella quale la speculazione potesse agire sul costo della vita, nei campi più svariati. Limitiamoci alla nostra mozione, comunque: anche perché è stato rilevato dalle statistiche che il 45 per cento del reddito dei ceti medi, va nelle spese per la alimentazione; ed è stato anche rilevato, ed il dato ha profondo significato, che durante lo scorso anno i consumi nel settore della alimentazione, nonostante l'aumento dei redditi, sono diminuiti nei confronti dell'anno precedente. Continuando di questo passo avremo una sempre più alta percentuale di reddito assorbita dalle spese per la alimentazione, contro una costante riduzione dei consumi effettivi. Questa prospettiva indica la componente essenziale di una politica che debba essere di lotta a questo fenomeno. La nostra regione vede il fenomeno dell'aumento del costo della vita attentamente seguito: la stampa locale se ne interessa strettamente. È del 25 maggio scorso un articolo dell'Adige, sulla lievitazione - un gentile eufemismo —, dei prezzi degli alimentari, che imputa all'aumento delle spese generali, dei salari, di trasporti: articolo che costitutisce comunque un eloquente sintomo di preoccupazione dell'opinione pubblica. L'Alto Adige, il due giugno scorso, registra l'avvenuto quasi raddoppio dei prezzi nel trasferimento dal grossista al dettagliante: ed anche questo è un dato che basta ad illuminare la situazione lo-

cale. In campo nazionale, se volessimo estendere la nostra ricerca, troveremo che tutti i giornali, di qualsiasi tendenza, si sono occupati del fenomeno, hanno pubblicato servizi di allarme su questo tema. D'altra parte, il fenomeno dell'aumento del costo vita, non è fenomeno astrale, metafisico: in ogni località ha nome e cognome ben precisati: ha nome e cognome nel sistema vigente dei rapporti fra produttore - mercante e consumatore; ha nome e cognome attraverso i soggetti e protagonisti di questa politica degli aumenti. Dobbiamo vedere tutto quanto non va nella situazione, con due obiettivi sempre presenti: la difesa del produttore, che oggi non è sufficientemente remunerato, e la difesa del consumatore, attraverso una organizzazione adeguata.

Possiamo fare molto: anzi tutto indagando, recando il nostro contributo alla conoscenza dettagliata del fenomeno: e non tanto deducendola, questa conoscenza, dalle relazioni accademiche che troppo spesso si leggono, quanto con una adeguata indagine, provincia per provincia, comune per comune, zona per zona, su aumenti del costo della vita in tutti i fenomeni economici che li compongono; nella identificazione di possibili misure adottabili nei limiti delle competenze della Regione, delle Province, dei Comuni, delle possibilità delle organizzazioni cooperative; nel cercare e nel trovare nuove strade. Finora la Regione ha operato soltanto, dalla sua nascita, a favore soprattutto dei grossisti, creando, coi suoi contributi, una enorme organizzazione che ha finito per consentire di meglio operare alla speculazione locale; la catena dei magazzini del freddo non è servita soltanto per le esportazioni all'estero, ma ha anche costituito uno strumento di più a favore dei grossisti ed a danno dei consumatori, che questa catena hanno parzialmente almeno pagato attraverso i tributi, senza ricavarne alcun vantaggio; a danno

dei produttori che non hanno ricavato alcun beneficio, poiché sono sempre scarsamente remunerati. Dobbiamo constatare che, in questo settore, la Regione è stata del tutto inattiva: ora si impone una adeguata politica locale di lotta contro il carovita. La nostra mozione, le nostre proposte, intendono costituire soltanto una base per una discussione; non riteniamo che solo queste misure possano essere proposte od adottate; vogliamo fornire una base di discussione, per un dibattito dal quale altre considerazioni, altre proposte possano emergere. Questo andava detto ad illustrazione della mozione; attendiamo dal Consiglio, dalla Giunta, la assunzione di un serio impegno a favore delle nostre popolazioni.

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: Cons. Canestrini, parla come gruppo? Ha la parola.

CANESTRINI (P.C.I.): Forse il signor Assessore ci racconterà ancora, a questo proposito, la novellina cinese alla quale pare tanto affezionato, e che ho altra volta ricordato in un dibattito di questa natura: perché l'Assessore mi pare pieno di fiducia, inguaribilmente ottimista, pieno di una fiducia che non vorrei definire mal riposta, ma che certamente non mi pare compatibile con la situazione obiettiva quale la constatiamo. Oggi, nei luoghi di produzione, esistono gravi motivi di preoccupazione, perché non esistono, per i produttori, sufficienti garanzie contro la speculazione di determinati intermediari, che bisogna identificare e denunciare, anche penalmente se è necessario, che strangolano i produttori all'origine e strozzano i consumatori alla fine della loro catena di passaggi. La crisi che si manifesta in alcuni settori della nostra produzione è davvero preoccupante; s'è detto ieri della Valle di Non, oggi da altre zone, la Lagarina, il

IV Legislatura

Basso Sarca, salgono motivi analoghi di preoccupazione. E non mi pare sufficiente, non mi pare giusto trincerarsi dietro la affermazione che si tratta di una crisi nazionale, che stiamo pagando lo scotto inevitabile della espansione commerciale; fosse anche vero, è perlomeno altrettanto vero che noi, produttori di alimentari, siamo doppiamente colpiti da questo fenomeno, come produttori prima, come consumatori poi e lo risentiamo quindi in maggiore misura di altri. Noi siamo convinti che è possibile un intervento energico, coerente, coraggioso, soprattutto nei confronti del commercio degli alimentari, onde, anche senza aspettare gli interventi in campo nazionale, sia possibile ovviare ai gravi inconvenienti che questo tipo di organizzazione commerciale che abbiamo, provoca. Anche l'esistenza di tanto conclamati organismi cooperativi, è impotente di fronte alla speculazione, è insufficiente, evidentemente: anche gli organismi cooperativi, o sono sbriciolati o sono piegati al sistema e devono rinunciare al loro compito originario. Noi siamo nella situazione, attraverso lo strumento della autonomia, di intervenire coraggiosamente; anche tenendo presenti le statistiche dei redditi, ed il posto che, in esse, è assegnato alla Provincia di Trento: l'ottantaduesimo, il che fa di essa una zona depressa di tipo meridionale, più delle altre bisognosa dell'intervento dell'ente pubblico.

Vero è che si afferma che i prezzi sono imposti da un misterioso « uomo del Sud »: ebbene, se è così, bisogna individuarlo, quest'uomo, bisogna individuare soprattutto il suo fiduciario locale, che manovra le leve del commercio, del credito commerciale, ad evitare una crisi che è doppiamente dolorosa, data la situazione locale. Non vedo ragioni perché la nostra mozione non debba essere accolta, all'unanimità, dal Consiglio regionale: potremo così dare un esempio, essere di monito.

Produttori e consumatori ce ne saranno grati.

PRESIDENTE: Mancano pochi minuti: qualcuno chiede la parola? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Vorrei fare una proposta, signor Presidente, se lei mi consente e se non spiace ai colleghi: per i colleghi della provincia di Bolzano le ore 9 rappresentano una sana sveglia alle 8.30, e quindi un modo brillante di arrivare riposati in Consiglio, dopo una passeggiata di un quarto d'ora.

Per i colleghi della provincia di Trento, e soprattutto per coloro che non hanno la fortuna di abitare nel capoluogo, la cosa rappresenta a conti fatti una sveglia alle 6.30. Ora, se ci fosse veramente una necessità, una scadenza di termini, io direi di lavorare anche la notte e di riunirci anche alle 6 di mattina; ma siccome questa necessità non c'è, io vorrei pregare di riconsiderare, naturalmente sentito il Consiglio, l'opportunità di incominciare alle 10 e smettere alle ore 14.

PRESIDENTE: La modifica dell'orario è stata decisa dai capigruppo. Se il Consiglio è di diverso avviso...

CANESTRINI (P.C.I.): Faccio una proposta formale: vista l'esperienza di oggi, sentiamo il Consiglio se non sia possibile tornare all'orario precedente.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta di ritornare all'orario dalle ore 10 alle 14: è respinta a maggioranza con 4 voti favorevoli.

I lavori riprendono domani, con inizio alle ore 9.

La seduta è tolta.

(Ore 13.00).

APPENDICE



« ULTERIORI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA DELLA REGIONE ».

Art. 1

A favore di coloro che intendono costruire, ampliare, ammodernare ed arredare esercizi alberghieri o adattare ed arredare mobili a tale uso, nell'ambito del territorio regionale, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura del tre per cento annuo, per la durata di anni quindici, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina in Trento.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso su mutui quindicennali, non superiori alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa quella per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare, e al quarto della spesa riconosciuta qualora trattisi di arredamento.

La spesa per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione può essere ammessa nella misura non superiore al cinquanta per cento della somma riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

La spesa per l'acquisto dell'immobile da adattare non può essere ammessa in misura superiore al cinquanta per cento della somma riconosciuta per l'adattamento dell'immobile medesimo ad esercizio alberghiero, tenendo conto, anche nel caso contemplato al comma precedente, solo della superficie destinata a costituire, ad opera compiuta, l'unità ricettiva da assoggettare al vincolo alberghiero.

La spesa complessiva massima riconoscibile per l'esecuzione dei lavori o per l'effettuazione degli acquisti di cui ai commi precedenti, non potrà superare l'impòrto di Lire 100 milioni.

I contributi di cui sopra potranno essere concessi solo per le opere il cui inizio non risulti antecedente al 1° gennaio 1963 e su mutui accesi o da accendersi posteriormente alla data medesima.

Non è consentito il cumulo delle provvidenze statali e regionali per l'esecuzione delle opere o degli acquisti per i quali è stato richiesto il contributo.

Art. 2

La concessione del contributo, la determinazione dell'ammontare della spesa sulla quale esso viene commisurato, nonché il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, sono deliberati dagli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, sentito, in via preliminare, l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina.

Gli Enti predetti delibereranno nei limiti di somma che, all'inizio di ciascun anno finanziario, saranno fissati per ciascuno di essi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3

Il contributo è corrisposto direttamente all'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo stesso. Nel caso di restituzione forzata il contributo è corrisposto all'Istituto predetto, solo fino alla copertura del proprio credito.

Art. 4

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti, ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi e l'accertamento della loro regolare esecuzione spettano all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio. Qualora, in sede di verificazione dei lavori venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

La liquidazione dei contributi spetta all'Assessorato regionale cui è assegnata la materia del turismo e industrie alberghiere.

Art. 5

Le domande per la concessione del contributo devono essere dirette all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa e del piano finanziario, nonché di una dichiarazione rilasciata dal Sindaco attestante che, alla data del 1° gennaio 1963 i lavori non erano ancora iniziati.

Art. 6

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

per l'esercizio 1963
per l'esercizio 1964
Lire 20 milioni;
Lire 30 milioni.

La somma complessiva di Lire 750 milioni occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione — rubrica turismo — come segue:

— nell'esercizio 1963	Lire	20	milioni;
— negli esercizi dal 1964 al 197	7 Lire	50	milioni;
— nell'esercizio 1978	Lire	30	milioni.

All'onere di Lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Il riscontro dei provvedimenti emanati dagli Enti provinciali per il turismo è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'ufficio di ragioneria della Regione.

Per i provvedimenti emanati dall'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, il riscontro è effettuato a Bolzano.

Art. 7

Gli immobili finanziati ai sensi dell'art. 1 della presente legge restano vincolati per anni quindici.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, il mutamento della destinazione prima della scadenza del periodo di cui sopra, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. Il mutamento della destinazione è subordinata alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti, salvo, nei caso di esecuzione forzata, l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 3.

Art. 8

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Art. 9

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'organo di controllo di legittimità ed all'Ente provinciale per il turismo competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli Enti provinciali per il turismo nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 10

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni, dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 11

L'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge resta a carico della Regione. Il relativo ammontare viene liquidato annualmente dalla Giunta regionale, in misura forfettaria, a favore di ciascun Ente provinciale per il turismo, a carico di apposito stanziamento nel bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.